

CORTE D'APPELLO DI ROMA

(SEZIONE USI CIVICI)

SENTENZA

TRA IL COMUNE DI S. STEFANO DI CADORE

(appellante)

E LE FRAZIONI DI S. STEFANO DI CADORE,

CAMPOLONGO, CASADA E COSTALISSOIO

(appellate)

IN NOME DELLA LEGGE

La Corte d'Appello di Roma — Sezione Speciale Usi Civici — composta dagli Ill. mi Signori:

DELLE DONNE Ecc. Gr. Cr. Prof. Michele - *Primo Presidente*

ALBEGGIANI Cav. Uff. Giuseppe - *Consigliere*

FRANGIPANI Comm. Pietro - *Consigliere*

RUSSO Cav. Uff. Carmelo - *Consigliere est.*

GUALTIERI Cav. Uff. Giuseppe - *Consigliere*

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale commendator **GIOVANNI SPAGNOLO**, ha emanato la seguente

S E N T E N Z A

Nel processo civile di cui al n. 48 del ruolo generale contenzioso per l'anno 1942, posto in decisione nella udienza del 26 novembre 1943 e vertente

T R A

COMUNE DI S. STEFANO DEL CADORE in persona del podestà Fontana Giovanni per delibera podestarile 9 agosto 1942 approvata dalla Giunta Provinciale amministrativa di Belluno il 9-11 agosto 1942, a mezzo dei suoi difensori avv. Francesco Bianco, avv. prof. Melchiorre Roberti di Milano e avv. Antonio Chiaromonte presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Orazio n. 30 - rappresentato da detti legali per delega in calce all'atto di appello

appellante

E

COMUNE DI S. STEFANO DEL CADORE, CAMPOLONGO, CASADA e COSTALISSOIO del comune di S. Stefano di Cadore, rispettivamente dai Commissari prefettizi Fontana Luigi Pomarè G. Battista, Gildo Mario e De Mario Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Mazzini n. 15, presso lo studio dell'avv. Alessandro De Feo, rappresentati e difesi dallo avv. prof. Giangastone Bolla per procura 3-9-1942 ai rog. del Notaio Casal di Belluno

appellati

F A T T O

Per l'accertamento dei demani esistenti nel Comune di S. Stefano di Cadore, a tenore dell'art. 28 comma secondo della legge 16 giugno 1927 n. 1766, con lettera 23 novembre 1927 n. 1766, con lettera 30 novembre 1931, n. 33708 Pos. 10,27, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste consentì la nomina ad incaricato speciale per il Comune in parola del Dott. Giovanni Grilli di Belluno, e di conseguenza a tale nomina fu provveduto con decreto 6 marzo 1932, n. 1261/31 dal R. Commissario per la liquidazione degli usi civici nella Venezia Giulia e nell'Alto Veneto, con sede in Trieste.

Il Dott. Grilli in data 22 aprile 1933 presentò la sua relazione sulla consistenza e sulla natura giuridica delle molte terre, intestate in catasto al predetto comune ed alle sue quattro Frazioni di S. Stefano di Cadore, di Campolongo di Casada e di Costalissoio, sia singolarmente sia cumulativamente tra loro ed anche con Frazioni di altri comuni, e la relazione medesima, poi corredata di elenchi presentati il 24 novembre stesso anno, fu l'11 aprile 1934 inviata per visione al Podestà di S. Stefano di Cadore.

Venuti a conoscenza delle indagini in corso, i componenti di ciascuna delle quattro menovate frazioni adunate in distinte assemblee, commisero ad alcuni tra loro il mandato di curare che per le su dette terre, da quel Commissario Regionale considerate come di natura demaniale frazionale e dal Comune invece rivendicate come proprio patrimonio disponibile, fosse piuttosto riconosciuta in modo definitivo la natura di patrimonio privato di esse Regole.

Edotto dello stato delle cose, il Ministero di Agricoltura e delle Foreste inviò sopra luogo nell'estate 1937, il suo funzionario dott. Francesco Aliquò, il quale, dopo avere conferito con i rappresentanti delle parti interessate, e a seguito di propria indagine, in un'ampia relazione del 1° ottobre 1937 espresse il proprio punto di vista, conforme a quello già manifestato dal Commissario regionale, e cioè che si era in presenza di terre di natura demaniale frazionale, che dovevasi escludere che esse fossero patrimonio delle Regole, e che sisteva una sostanziale identità tra le Regole dell'epoca Veneta e le Frazioni del succeduto nuovo ordinamento politico amministrativo.

Il Dott. Aliquò, nella predetta relazione, nel rammaricarsi di non essere riuscito a convincere il Podestà di S. Stefano di Cadore a non insistere ulteriormente della tesi della patrimonialità comunale delle terre espresse al Comune ed alle sue quattro Frazioni la speranza che a tanto fossero potuti tuttavia riuscire l'Eccellenza il Prefetto e il Vice Prefetto di Belluno; ed espresse altresì la speranza che si fosse pervenuto ad indurre anche i rappresentanti delle Regole a desistere dal loro punto di vista, già del resto in gran parte modificato con la proposta, sia pure inaccettabile, fatta con ricorso 6-8 ottobre 1935 n. di prot. 1637, di una conciliazione col comune nel senso che le Regole avrebbero chiesto al Ministero di Agricoltura e delle Foreste, quali associazioni agrarie esistenti di fatto, il riconoscimento della loro personalità giuridica a sensi dell'art. 25 comma ultimo della legge 16 giugno 1927 n. 1766, con conseguente riconoscimento della appartenenza ad esse del diritto di proprietà delle terre frazionali, le quali sarebbero poi state usate e godute in conformità di apposito regolamento a tenore dello art. 26 stessa legge.

I rappresentanti delle regole, convintisi poi della esattezza delle conclusioni cui era pervenuto il dott. Aliquò, e compreso che ad essi e ai loro consoci interessava eliminare al più presto possibile gli ostacoli per giungere alla restituzione ai frazionisti della amministrazione delle terre in contestazione, ritogliendola al Comune che, a loro avviso, ed a giudizio anche del dott. Aliquò, non aveva all'amministrazione medesima atteso in modo immune da giuste e gravi critiche, con ricorso 21 novembre 1939, a mezzo del loro procuratore avv. prof. Giangastone Bolla, dichiaravano per sè e per i propri rappresentanti che intendevano agire, non più come regolieri, ma come naturali abitanti (uti singuli e uti cives) delle quattro Frazioni del comune di S. Stefano di Cadore, riconoscendo l'identità tra le vecchie Regole e le attuali Frazioni e chiesero che si provvedesse a far nominare, per ciascuna di dette Frazioni, dall'Eccellenza il Prefetto di Belluno, il legale rappresentante a sensi degli art. 75 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332, 59 cpv. 3° e 105 del R. D. 3 marzo 1934 n. 383, e che si istituisse nei confronti del Podestà del Comune e dei rappresentanti in parola regolare giudizio per accertare con sentenza la natura giuridica demaniale frazionale delle terre di cui sopra.

Precisarono inoltre che tale giudizio era l'antecedente logico e necessario di quella separata amministrazione dei beni demaniali frazionali, alla quale in definitiva tendevano, ai sensi dell'art. 26 detta legge 1927 n. 1766.

A seguito di richiesta con lettera 15 gennaio 1940 n. 79, da parte del Commissario regionale, il Prefetto di Belluno con decreto 8 luglio stesso anno n. 811, nominò i rappresentanti legali delle dette frazioni, rispettivamente nelle persone di Emilio De Candido di Emilio per S. Stefano, di Galliano Quattrer fu Massimiliano per Campolongo, di Gaetano Comis da Ronco fu Gustavo per Casada, e di Giacomo Polzotto fu Giacomo per Costalissoio.

Con atto 27 dicembre 1940 il mentovato Commissario regionale promosse, nei confronti del Comune di S. Stefano di Cadore e dei rappresentanti delle dette quattro frazioni giudizio per sentir dichiarare con sentenza, che le terre in parola erano beni demaniali delle singole Frazioni rispettivamente in parte, ed in parte, in promiscuità tra loro e anche con Frazioni di altri comuni.

La causa fu posta in decisione il 23 luglio 1941. Con sentenza 31 marzo - 24 giugno 1942 il ripetuto Commissario Regionale decise quanto segue:

Dichiara beni demaniali:

a) della Frazione Santo Stefano i mappali n.ri 722, 724 del censuario di Costalissoio; 2078, 2156, 2215 del censuario di Comelico Inferiore; 142, 260, 282, 418, 419, 633, 634, 635, 636, 637, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 682, 683, 719 del censuario di Ante; 214, 215, 232, 233, 234, 243, 293, 470, 471, 472, 594, 595, 618, 619, 620, 621, 622, 692, 693, 693/a, 694, 695, 696, 697, 701, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 740, 741, 742, 744, 784, 785, 787, 788, 798, 799, 804, 823, 827, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921/a, 921/c, 938, 939, 955, 956, 957a, 957b, 957d, 958, 1026, 1029, 1032, 1034, 1044 del censuario di Transacqua; 62, 63, 64, 68, 69, 70, 103, 105, 126, 144, 178b, 179b, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 202, 206a, 208, 220 del censuario di Franza; 252a, 866, 1361a, 1519a del censuario di Campolongo; 19, 20, 21, 22, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 56, 166, 167 del censuario di Valle Visdente; 218, 219, 220, 636 del censuario di Presenaio;

b) della Frazione di Costalissoio i mappali n.ri 338a, 338c, 427g, 451, 516, 541, 560, 607d, 630b, 632a, 651a, 653b, 707, 708, 745, 754, 761, 763, 764, 765a, 804, 846b, 858, 875, 896, 936, 937, 965a, 973, 975a, 976c, 1005, 1008, 1009, 1045, 1059a, 1094a, 1821, 2384, 2386, 2388, 2389, 2390, 2399, 2495, 2497, 2501, 2503a, 2597, 2598, 2599, 2696, 2697, 2698 del censuario di Costalissoio; 113, 611 del censuario di San Nicolò; 247, 285, 286, 298 del censuario di Ante; 95, 96, 97, 98, del censuario di Franza; 537 del censuario di Val Frisone; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 del censuario di Campolongo; 62, 63, 187, 188, 461 del censuario di Valle Visdente; 2100, 2101 del censuario di Costalta;

c) della Frazione Campolongo i mappali n.ri 126, 127, 158, 216, 237, 355, 709, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 801, 802, 803, 806, 807, 808, 822, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 939, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 991, 994, 995, 996, 998, 999, 1002, 1004, 1005, 1010, 1013, 1014, 1022, 1028 del censuario di Transacqua; 55, 56, 57, 58, 59, 139, 141, 143, 177a, 178a, 179a, 182, 183, 192, 201, 237, 258, 263 del censuario di Franza; 37, 38, 47, 48, 49, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 119, 224, 227, 351, 494, 524, 530, 531, 356/3, 550, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 606, 607, 608, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 705, 710, 711, 714, 715, 720, 721, 726, 727, 729, 733, 735, 738, 739, 753, 761, 765, 766, 767, 768, 770, 772, 773, 774, 776, 778, 779, 782, 783, 784, 785, 787, 791, 792, 794, 798, 799, 800, 801, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 822, 854, 856, 858, 863, 865, 868, 870, 871, 873, 874, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888, 893, 899, 902, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 913, 915, 916, 919, 920, 921, 923, 925, 927, 928, 930, 931, 932, 934, 936, 937, 941, 942, 945, 946, 951, 955, 957, 961, 963, 966, 968, 969, 970, 974, 976, 978, 988, 989, 999, 1001, 1008 del censuario di Val Frisone; 68, 69, 73, 156g, 515, 858, 860, 935a, 860, 935a, 937a, 938a, 949a, 958, 1100, 1132, 1525, 1526, 1529, 1531, 1537, 1539, 1540, 1541, 1559, 1562, 1564, 1567, 1570, 1574, 1578, 1583b, 1588, 1594, 1596, 1601, 1607, 1610, 1611, 1613, 1614, 1617, 1618, 1619, 1651, 1652, 1672, 1674, 1676, 1679, 1690, 1693, 1702 del censuario di Campolongo; 224, 329, 342, 644

del censuario di Presenaio; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30b, 165 del censuario di Valle Visdende;

d) della Frazione Casada i mappali n.ri 1764 del censuario di Comelico Inferiore; 275, 353 del censuario di Ante; 92, 93, 94, del censuario di Franza; 1379, 1389, 1401, 1405, 1407, 1487, 1491, 1508, 1509, 1554, 1570, 1571, 1596, 1597, 1598, 2737/1; 2737/2, 2738, 2740, 2746, del censuario di Casada; 46, 142, 143, 168, 169, 465, 467, 468, del censuario di Valle Visdente;

e) promiscui di tutte e quattro le sopradette Frazioni S. Stefano, Costalissoio, Campolongo e Casada i mappali n.ri: 1471b, 1778a, 1808, 1826, 1844, 1856, 1877, 1878, 1886, 1887, 1888, 1906, 1952, 1953, 1957, 1967, 1983, 1985, 1995, 1998, 1999, 2075, 2077, 2143, 2237, 2259, 2287, 2288, 2290, 2291, 2303, 2314, 2321, 2337, 2537, 2570, 2601, 2602, 2727, 2807 del censuario di Comelico Inferiore; 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 85, 123, 125, 126, 129, 130, 141, 142, 143b, 145b, 153, 154, 156, 274a, 276a, 283, 297, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364b, 365, 366, 368a, 470, 477, 478, 479, 481, 510, 540, 632, 685, 686, 687, 688, 706, 720, del censuario di Ante; 153, 154, 347, 482b, 573, 609, 678b, 697, 698, 699, 700, 702, 708, 782, 783, 786, 789, 790, 791, 794, 795, 796, 800, 947b, 1027, 1030, 1045 del censuario di Transacqua; 35, 51, 63, 97, 99, 119, 123, 351, 338, 417, 424, 440, 457, 496, 498, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 604, 605, 673, 675, 943, del censuario di Val Fresone; 3, 58, 199 al, 199 am, 199bd, 199 bf, 249, 356, 472, 1121, 1307, 1353, 1353b, 1357, 1362, 1364, 1501, 1628, 1705 del censuario di Campolongo; 1495j, 1495ac, 1495as, 1495at, 1495au, 1499b, 1499j, 1510, 1529 del censuario di Casada; 40c, 40e, 96, 153, 154, 226, 227, 228, 2811b, 283h, 283i, 343, 353, 429, 430; 431, 432b, 433, 532, 554, 657, 690c, 698, 762, 803, 805, 806, 807, 1032, 1496a, 1496h, 1498a, 1742c, 1742e, 1748, 2374b, 2382, 2383, 2385, 2625 del censuario di Costalissoio;

f) promiscui delle Frazioni di S. Stefano, Costalissoio e Casada i mappali n.ri 261, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 717, 718, 728 del censuario di Ante;

g) promiscui delle Frazioni di Costalissoio e Casada i mappali n.ri 10a, 11, 12, 56b, 70d, 199d, 199g, 199a, a. del censuario di Campolongo;

h) promiscui sia delle quattro Frazioni (S. Stefano, Costalissoio, Campolongo e Casada) componenti il comune di S. Stefano di Cadore, sia delle quattro Frazioni di (S. Pietro, Presenaio, Costalta, Valle) componenti il comune di S. Pietro di Cadore, i mappali n.ri 13a, 13c, 80, 81, 99, 109, 112, 113, 121, 124a, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 145, 194, 195, 196, 197, 203, 204, 205, 207, 228, 229, 230, 232, 256, 261, 262, 264, 265, 266, 267 del censuario di Franza; 695, 696, 697, 1346c, 1456, 1457, 1510, del censuario di Campolongo;

i) promiscui delle Frazioni di S. Stefano, Costalissoio e Casada del Comune di S. Stefano di Cadore e delle Frazioni Mezza Danta di Sopra, Mezza Danta di Sotto del Comune di Danta Cadore il mappale n. 511 del censuario di Ante;

l) promiscui sia delle quattro Frazioni del comune di S. Stefano di Cadore, sia delle quattro Frazioni del comune di S. Pietro di Cadore, sia infine della Frazione Mezza Danta di Sotto del comune di Danta Cadore, i mappali n.ri: 51, 52; 53, 54, 59, 60, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 208, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274a, 274b, 274c, 274d, 274e, 274f, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274a, 274b, 274c, 274d, 274e, 274f, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 337, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 374, 376, 377, 378, 379, 385, 386, 394, 395, 401, 402, 404, 405, 406, 407, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 449, 464, 474, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496; 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 del censuario di Valle Visdende; 200, 201, 202, 205, 206, 212, 215, 216, 217, 221, 229, 238, 632, del censuario di Presenaio; 148, 149, 150, 2275 del censuario di Costalta.

Dichiara, conseguentemente, soggetti tutti i sopra elencati beni alle disposizioni della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332.

Pone le spese tutte del presente giudizio a carico del soccombente comune di S. Stefano di Cadore, liquidando quella che il medesimo dovrà rivalere ai rappresentanti in causa le Frazioni di S. Stefano, Campolongo, Casada e Costalissoio, rispettivamente i sigg. Emilio De Candido di Emilio, Galliano Quattrer fu Massimiliano, Gaetano Comis da Ronco fu Gustavo, Giacomo Polzotto fu Giacomo, in L. 10.297,70, ivi comprese in lire 10.000,00 per onorario di difesa.

Contro tale decisione del Commissario Regionale, il cui dispositivo fu alle parti notificato d'ufficio per mezzo del servizio postale, il comune di S. Stefano di Cadore propose reclamo con atto notificato il 12 agosto 1942 alle Frazioni appellate ed il 21 stesso mese al Pubblico Ministero.

Costituitosi il contraddittorio e riuscito vano il tentativo di conciliazione, alla udienza del 26 marzo 1943 il consigliere istruttore delegato rimise davanti al Collegio le parti, insistendosi dai procuratori di esse nelle conclusioni già prese delle rispettive deduzioni scritte. Dopo altri due rinvii disposti dal Collegio, riuscito vano il tentativo di conciliazione, alla udienza del 26 novembre 1943 la causa fu posta in decisione concludendosi dal Pubblico Ministero per il rigetto del reclamo con tutte le conseguenze di legge, ed insistendosi dai procuratori delle parti nelle dette conclusioni.

D I R I T T O

L'appellante Comune di S. Stefano di Cadore si duole che il giudice di primo grado abbia attribuito alle terre formanti oggetto della presente controversia ed elencate nel dispositivo della decisione impugnata la qualitas o natura giuridica di beni demaniali frazionali in parte di spettanza rispettivamente delle singole Frazioni appellate di S. Stefano, Costalissoio, Campolongo e Casada in parte in promiscuità di tutte e quattro le predette Frazioni o di talune di esse, in parte in promiscuità delle medesime quattro Frazioni con le altre quattro componenti il Comune di San Pietro di Cadore (S. Pietro, Presenaio, Costalta e Valle) e per certi mappali, anche con la Frazione di Mezza Danta del Comune di Danta Cadore, ed in parte infine in promiscuità delle quattro Frazioni appellate e delle Frazioni Mezza Danta di Sopra e Mezza Danta di Sotto del Comune di Danta Cadore, il tutto nella guisa specificata nel ricordato dispositivo riportato in narrativa della presente sentenza.

Mentre l'appellante medesimo sostiene e chiede che tutte le mentovate terre, contrariamente all'avviso del primo giudice, devono dichiararsi invece in via principale di sua esclusiva proprietà patrimoniale o, quanto meno in via subordinata, di proprietà demaniale di esso Comune di S. Stefano di Cadore, gravate dagli usi civici a favore degli abitanti del medesimo comune e delle sue frazioni.

Assume il comune appellante che a seguito dell'invasione da arte della gente Longobarda sullo scorcio del secolo VI, venne ad affermarsi anche sull'intero territorio del Cadore, da essa occupato, un diritto di proprietà comune o proprietà collettiva e che tali forme primitive della proprietà collettiva germanica anche nel Cadore, come altrove nell'Italia settentrionale, diedero luogo all'istituto della concessione, in virtù del quale soltanto il Capo dello Stato, che era il titolare dell'alto dominio, nel senso di proprietà su tutto il territorio, concedeva ai postulanti non già la proprietà, ma l'uso o il godimento condizionato a lavoro e sfruttamento delle terre per il bene della gente e dello Stato del quale rimaneva la proprietà delle terre così concesse.

Deduca quindi che da tale origine storica sui boschi e pascoli delle terre loro concesse in uso originariamente non poté sorgere a favore delle Regole, corrispondenti alle odierne Frazioni appellate, che l'uso scaturente dalla concessione ad esse fatta dal Re, nel quale, come capo dello Stato, permaneva l'alto dominio in senso di proprietà su quelle terre, e che apparisce evidente la infondatezza della pretesa di proprietà sulle medesime avanzata dalle frazioni.

Aggiunge che nell'età franca (a partire dalla vittoria alle Chiuse del 774) e nel relativo dominio feudale, succeduto a quello longobardo, divenne più profondo e radicato l'istituto delle

concessioni, attuandosi per diplomi ed appoggiato alla crescente invadenza del diritto regio che del Capo dello Stato fece l'assoluto padrone di tutti i beni del territorio non soggetto a diritto privato in base a titolo valido particolare; e che alle signorie feudali, cui gli imperatori franchi trasmisero i propri diritti di sovranità e di proprietà, si rivolgevano le Vicinie, e gli abitanti delle Regole per le investiture e successive conferme dei beni e dei diritti, di quali però l'altro dominio rimaneva sempre ai titolari dei fondi che li avevano ricevuti dalla suprema autorità.

I da Camino, infatti, cui accennerebbe lo Statuto di Bianquinio III del 1253 e dei quali fu territorio il Cadore, erano signori feudali con amplissimi poteri politici ed economici « tam in montibus quam in planis nemoribus, paludibus, cultis et incultis », beni sui quali essi avevano fatto temporanea concessione d'uso agli abitanti delle ville, ai quali avevano perciò imposto dei « Canna ».

Alla stregua dei ricordati dati storici e della documentazione acquisita al processo risulterebbe, sempre a dire dell'appellante, che il detto sistema delle concessioni, emergente dalle tracce del diritto longobardo, contenute negli statuti cadorini del periodo in cui il Cadore fece parte del Ducato Longobardo Friulano, sarebbe perdurato con le limitazioni dei diritti delle Regole, durante le varie signorie succedutesi a partire dai Longobardi, nel periodo feudale, in quelli del dominio della Repubblica Veneta, del dominio dell'impero austriaco e del regno Napoleonico.

La legge napoleonica avrebbe interrotto il detto secolare sistema delle concessioni. Giacchè, in applicazione della legge 24 luglio 1802, istituita dalla organizzazione amministrativa dei Comuni quali enti di carattere pubblico, sorse il nuovo comune di S. Stefano di Cadore (che prese il nome del vecchio comune di Pien) costituito dalla fusione dei due Comuni di Mezzo e Casada, costituiti a loro volta rispettivamente dalle Regole di S. Stefano di Campolongo, l'uno e dalle Regole di Casada e Costalissoio l'altro. E la questione patrimoniale di tali quattro Regole sarebbe stata definita, in forza dell'art. 1 del decreto 25 novembre 1806 n. 225, nel senso che la proprietà dei beni posseduti da esso, doveva ritenersi attribuita al Comune di S. Stefano di Cadore, come quella di tutti i beni che al tempo della cessata Repubblica Veneta erano in possesso dei cosiddetti corpi degli antichi originari venuti a cessare, ritenevasi attribuita ai rispettivi comuni. Il Comune appellante soggiunge che, ove non si volesse, per dannata ipotesi, ritenere attendibile la su detta portata della mentovata legge Napoleonica, suffragata per giunta dalle intestazioni a proprio favore esistenti nel catasto napoleonico dei beni in controversia, tuttavia la proprietà dei medesimi dovrebbe ritenersi passata in esso comune appellante in virtù della rinuncia in suo favore fattane dall'Imperatore d'Austria con la Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 del seguente tenore: « Sua Maestà I. R. volendo usare un tratto di speciale grazia, si degni di rinunciare a qualunque diritto di dominio che fosse per spettarle sopra fondi dell'accennato genere (incolti art. 2) e beni comunali in generale (art. 1) nelle provincie Venete e ciò a favore delle Comuni interessate ».

In correlazione agli esposti argomenti, l'appellante si duole che il giudice di primo grado, con la omissione e trascuranza delle su accennate fonti storiche anteriori al 1420 e precisamente, per il mancato studio dei sistemi giuridici anteriori al 1166 e dei fatti storici che precedettero il testamento di Alberto di Collalto, fissato nella decisione appellata come punto di partenza delle sue erudite indagini, sarebbe pervenuta nella decisione medesima a conclusioni errate, in quanto avrebbe ritenuto titolari di un diritto pieno su tutto il patrimonio comune in controversia quelli (i regolieri ed ora frazionisti) che avevano invece su di esso un semplice diritto d'uso giusta il sistema delle ricordate concessioni. E ciò perchè, escludendosi l'esistenza delle dette concessioni tipo longobardo e feudale che facevano permanere il dominio nel concedente sui boschi accordati in uso, e svisandosi l'intrinseca natura della concessione, il contenuto della stessa nella decisione impugnata sarebbe stato erroneamente raffigurato come riconoscimento della proprietà di natura allodiale dei Regolieri, sulla base della erronea supposizione che fosse sempre esistito

il diritto di proprietà privata traente origine dal sistema romano del semplice fatto dell'occupazione quale generatore di proprietà, occupazione che invece, secondo il diritto germanico, e in particolare il longobardo, non valeva da sola come titolo di proprietà.

L'appellante si duole che, per effetto di siffatta costruzione arbitraria e antistorica, circa l'assetto della proprietà cadorina, e per avere contrariamente alla realtà storica, ritenuto che la comunità Cadorina avesse trasferito a se stessa la potestà feudale, i cui diritti invece non sarebbero stati mai alla medesima trasferiti, il giudice di primo grado sarebbe erroneamente giunto ad escludere che, durante il periodo della soggezione del Cadore alla Repubblica Veneta, la Serenissima fosse stata detentrica del dominio o dell'eminente diritto di proprietà sui boschi del Cadore, e quindi anche su quelli in controversia. Ed avrebbe di conseguenza attribuito alla Serenissima stessa un semplice potere tutorio di carattere amministrativo, per dare spiegazione e giustificazione giuridica ai divieti di alienazione, di locazione ecc. ed alle riserve, specie quella del « salvo iure Serenissimi Principis et Communitatis incidenti in eo memore quodcumque », contenute nelle concessioni dei boschi in parola, mentre i detti divieti e riserve sarebbero stati invece la massima manifestazione ed espressione del mentovato eminente dominio e diritto di proprietà del Principe.

La Corte alla stregua degli elementi forniti dalla documentazione acquisita al processo, previo esame analitico di essa, e tenuto conto della legislazione delle epoche o fasi storiche diverse, cui la documentazione stessa riferisce, nonché della ricostruzione storica nei limiti strettamente attinenti agli istituti politico-giuridici positivamente attendibili ed inerenti all'oggetto della presente controversia, avvisa che sono infondati e inaccoglibili gli esposti assunti della parte appellante. Giacchè i detti mezzi probanti forniscono elementi sufficienti e decisivi per potere in conformità all'avviso del giudice di primo grado, stabilire che, per la loro natura e portata, i diritti vantati dalle originarie Regole, corrispondenti come è pacifico in causa, alle odierne Frazioni appellate; sulle terre formanti oggetto della presente controversia, debbono ritenersi veri e propri usi civici; che le terre medesime costituiscono demanio universale frazionale di proprietà o rispettivamente delle singole collettività dei frazionisti, già originari Regolieri, o di essi in promiscuità tra loro, o con originari di frazioni di altri comuni, e che i medesimi usi civici e demanio universale frazionale, in riferimento all'assetto della proprietà del Cadore, sono rimasti inalterati nel costante ed ininterrotto esercizio di essi da parte delle Regole per vari secoli durante lo svolgimento storico delle denominazioni succedenti fino ad oggi.

E' esatto, come rileva anche l'appellante, che per la risoluzione della presente controversia è necessaria una ricerca e ricostruzione storica in ordine al diritto invocato; ma tale ricerca deve però essere diretta a fare apparire il diritto medesimo in tutta la sua genesi storica e nella sua intrinseca essenza, giusta anche insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in controversia analoga alla presente. La indagine, quindi, non può consistere che nel fare una rassegna delle fasi storiche, mercè l'esame della documentazione acquisita al processo, soltanto ai fini di ricercare ed accertare quale sia la natura del diritto sui beni sui quali verte la presente lite, e quali delle parti contendenti sia il titolare del diritto medesimo. La detta indagine deve però essere positiva nel senso che deve basarsi su dati positivi e sicuri emergenti dal complesso degli elementi acquisiti al processo, attingendo dalle fonti storiche di indiscusso e riconosciuto valore quel lume che possa e valga a far precisare la genesi e l'eventuale evoluzione del diritto invocato e formante oggetto di contesa.

Sotto tale profilo per la risoluzione della presente lite è necessario anzitutto determinare la situazione di fatto e quella giuridica dei beni in controversia nel quadro della storia del Cadore e precisamente della Magnifica Comunità Cadorina.

Alla stregua dei dati contenuti nelle fonti che trovansi negli archivi e uffici pubblici della regione e per concorde riconoscimento di cultori di storia e delle parti contendenti, risulta che la Comunità Cadorina comprendeva dieci Centenari nel territorio di ciascuno dei quali trovansi

le Regole, costituenti gruppi gentilizi. I Centenari, però, al pari delle Ville o Università o Comunità maggiori, avevano la natura di enti pubblici collettivi con solo carattere territoriale, senza che avessero personalità giuridica.

La detta Comunità Cadorina cominciò ad affermarsi come rivestita di propria potestà, di natura feudale, sulla regione del Cadore nel 1335, quando, estintasi la linea maschile della potente famiglia feudale Longobarda rei da Camino con la morte di Rizzardo da Camino, la comunità Cadorina, assunta a mezzo del proprio Maggior Consiglio la tutela delle figlie minori di quest'ultimo, si sostituì a lui sotto il pretesto di voler salvaguardare i diritti feudali delle pargolette, avocando però a sè l'amministrazione dei diritti regali o sovrani che ad esse spettavano quali eredi del padre.

In tal guisa, in virtù della norma feudale per cui il tutore aveva diritto di fare propri i frutti del feudo custodito per il pupillo del Signore per adempiere agli obblighi tutelari, la Comunità Cadorina o il Cadore assunse la potestà feudale e si conservò da allora in poi come feudo o stato speciale, aggregato al Patriarca di Aquileia, il quale, a sua volta, chiese la conferma dei propri diritti feudali sul Cadore all'Imperatore.

A seguito della vittoria riportata nel 1405 sul Patriarca del Friuli dalla Repubblica Veneta, piegandosi alle ripetute sollecitazioni da parte di quest'ultima, la Comunità Cadorina, superate le precedenti titubanze, su invito del Doge Morosini aderì nel 1420 alla sua unione alla Serenissima, quale nuovo signore. Da questi i Cadorini ebbero quindi la nuova investitura del loro territorio, che i Caminesi prima e i Cadorini stessi poi avevano avuto dal detto Patriarca.

La Comunità Cadorina, perciò, quale feudo speciale anche quando è unito a Venezia, si presenta come uno stato speciale autonomo e indipendente che resiste alla tendenza della Serenissima, a costituire la deduzione antica e la conseguente alleanza in dominio diretto ed unico. Infatti per impedire la infirmazione di detto principio di autonomia, sebbene la elezione del Capitano del Cadore (e poi del suo Cancelliere) fosse passata al Senato Veneto, tuttavia però il detto funzionario doveva comportarsi entro i limiti fissati dagli statuti e dalle consuetudini locali, di cui come nei tempi anteriori, doveva con giuramento garantire l'osservanza, sottostando al solito sindacato e venendo ad essere, in caso di inosservanza del giuramento medesimo, responsabile di fronte al Consiglio Cadorino, che si opponeva ai suoi arbitri giungendo a farlo assalire nel suo castello, dal popolo.

Sussistevano infatti come indici della ricordata indipendenza della Comunità Cadorina gli elementi caratteristici del detto rapporto feudale: il vassallaggio o rapporto personale estrinsecantesi col giuramento da parte della Comunità e dei singoli di fedeltà alla Repubblica Veneta, che perciò si designava come fidelissimi e fidelissima Comunità; il rapporto reale per cui i Cadorini avevano il godimento dei loro boschi e beni di cui, giuste le norme preesistenti, apparivano essere proprietarie le Regole, le immunità fiscale, giudiziaria e legislativa.

I Cadorini venivano giudicati da Cadorini anche per la materia penale.

Il Consiglio Cadorino come prima avevano fatto i da Camino, raccolse ed approvò gli statuti locali, fonti legislative locali o norme speciali rappresentanti il diritto speciale necessario alle singole collettività.

E' storicamente accertato che gli Statuti consistettero nella formulazione del diritto locale, ossia nella fissazione in iscritto e promulgazione di consuetudini dei consociati e rientrarono nello sviluppo storico delle fonti legislative locali, che gli storici, tra i quali anche il Ciccagnone, definiscono come diritto volgare, venuto ad affermarsi sulla base delle idealità giuridiche e dei rapporti dei consociati abbisognanti di tutela e di sicurezza nella loro convivenza sociale.

Diritto volgare che, per tali fini di garanzia, sicurezza e tutela in pro delle popolazioni, i capi dello Stato redassero o fecero redigere in iscritto. Ciò con termine tecnico dell'epoca

si diceva la concessione degli statuti, rappresentanti una conquista liberale dei soggetti del feudatario.

I primi Statuti risultano al Cadore dati nel 1235 da Bianquinio da Camino quale autorità statale del Cadore. Con essi si ebbe il primo nucleo a noi noto di norme che prima erano consuetudinarie, che riflettevano, tra l'altro, i diritti di *marigancia* (di elezione dei marighi, capi speciali di ogni gruppo minore).

Anche prima del dominio feudale della potente famiglia dei da Camino, durante le diverse precedenti dominazioni, secondo le ricerche degli storici, le popolazioni cadorine riunite nelle rispettive Consorzerie, Regole, Comunioni, avevano insieme lottato con successo per riavere i propri diritti sui monti, pascoli, boschi e valli usurpati dai diversi Signori o feudatari, costituendo tra loro la detta comunità Cadorina, la quale dopo, come si è visto, ebbe a sostituirsi ai feudatari, acquistando nei confronti della autorità sovrana, singolari privilegi e poteri di autonomia politico-amministrativa su tutto il territorio cadorino. Siffatti privilegi e poteri consacrati e disciplinati negli Statuti della Comunità Cadorina medesima, furono riconosciuti prima dal Patriarca di Aquileia e poi dalla Repubblica Veneta anche con diverse ducali, come risulta dalle « Provvidenze e Riforme del Maggior Consiglio della Comunità del Cadore approvate e confermate dal Patriarca di Aquileia nel 1354 » e da altre approvate e confermate fino al 1485 dalla Serenissima, riportate nei libri « Delli Statuti della Comunità del Cadore editi in Venezia da Andrea Poletti nell'anno 1693 », il tutto ricordato dall'Andrich prof. Gian Luigi nei suoi « Appunti di diritto pubblico e privato Cadorino ».

Del resto, il pieno riconoscimento di detti privilegi e poteri della Comunità Cadorina da parte della Serenissima risulta dallo stesso atto originario di soggezione del Cadore ad essa, cioè alla decisione del 1420 del Doge Tommaso Mocenigo, nella quale (come dalla copia in atti alligata relazione Grilli) leggesi tra l'altro. « Vicarii Consilii ac Communitatis Cadubrii devoti ac humiliter supplicatiouum. Regimen ac Districtum Cadubrii cum iuribus acceptare benigne sub potestate, protectione obbidientia ac gubernatione Nostri Domini assupplicationibus infrascriptis cosdem gratiose exaudire.

Nos humilibus praedictae Communitatis proecibus ac supplicationibus inclinati dictam Communitatem Locum, Regimen ac districtum Cadubrii cum iuribus, iurisdictionibus ac pertinentiis amnibus sub potestate, obbidientia ac gubernatione Nostri Domini recipimus ac acceptavimus etc. Concedimus iusiper quod Consilium Communitatem Cadubrii possit statuta, que non veniant in diminutionem status nostri, formare, prout melius visum fuerit, statutisque et provisionibus derogare, et abrogare; prout humiliter petierunt. Concedimus etiam quod ipsa statuta, ordinamenta, provisiones et consuetudines, Cadubrii tam facta et factas, quam fienda et fiendae, debeant inviolabiter observari etc. . . ».

Lo stesso riconoscimento trovasi contenuto nella ducale 22 settembre 1514 del Doge Leonardo Loredano (pure in copia alligata alla relazione Grilli), con la ripetizione quasi delle stesse frasi e con la seguente aggiunta a proposito degli statuti: « debeant inviolabiter observari et secundum ipsa statuta et ordinamenta provisiones et reformationes et consuetudines debat ius reddi tam in civilibus quam in criminalibus, ubi essent ipsa statuta, ordinamenta, provisiones ac consuetudines, ubi vere cessarent ips commune servetur et servari debeat ».

Nella stessa ducale del detto Doge Loredano leggesi inoltre: « ad capitulum vero continens quod dominatio Nostra dignaretur autem jurisdictionem et libertatem Cadubrii. . . a ferro observare. . . Item quod omnia et singula privilegia et iura ab olim Reverendissimas in Christo Padribus Dominis Patriarchis Aquiliensibus Communitati Cadubrii concessa et indulta serventur et inviolabiliter custo diantur in omnibus in quibus reperta fuerint. Dummodo dicta privilegia et iura sint cum honore nostri domini ». Da tale ultimo brano emerge anche il precedente riconoscimento da parte dei Patriarchi di Aquileia dei ripetuti privilegi e poteri della Comunità Cadorina.

Dalla documentazione sopra illustrata degli Statuti Cadorini e dai Laudi di cui si verrà a parlare, aventi indiscusso valore storico e probante, oltre che la dimostrazione della situazione politico-giuridica del Cadore nelle epoche relative, balza altresì la dimostrazione della situazione giuridico-patrimoniale del Cadore stesso anche in relazione alle terre che formano oggetto della presente causa.

La ricordata autonomia della Comunità Cadorina ed il mantenimento geloso, riconosciuto anche dalle succedutesi autorità sovrane, dei suoi diritti e privilegi culminanti nella detta triplice immunità (fiscale, giudiziaria, legislativa) stanno a dimostrare che sotto i mentovati domini feudali e quindi anche sotto quello della Repubblica Veneta, si mantenne immutata la struttura giuridico-economica imperniatesi nella proprietà collettiva delle Regole, e quindi anche di quelle derivate dalle originarie e che ora sono parti nella presente lite, sui fondi boschivi e pascolivi del territorio cadorino, e nella meticolosa e rigida disciplina di quel regime economico patrimoniale contenuto nei Laudi delle Regole e negli Statuti cadorini. In tali statuti è infatti consacrato il basilare canone di diritto cadorino: «*Omnia nemora Cadubrii sint communio amnibus hominibus de Cadubrio*»; canone che con maggiore efficacia e precisazione è contenuto nel Capo XXVI dello statuto Cadorino del seguente tenore: «*Volumus et ordinamus quod omnia nemora posita in Cadubrio sint et debeant esse communia hominibus de Cadubrio et non alieno forensi...*».

Tale norma statutaria fondamentale sta a significare che la proprietà dei boschi e dei beni in Cadore spettava, non già al Capo dello Stato o alle entità politico-amministrative, cioè ai Centenari o alle Comunità, ma bensì invece agli uomini del Cadore così come erano organizzati in gruppi gentilizi, ossia alle Regole, che ne avevano rispettivamente l'esercizio degli usi o godimento in conformità dei loro bisogni essenziali (per costruzione o per rifabbrico delle loro case e delle loro stalle, per il fuoco necessario per cucinare e per riscaldarsi etc. i boschi, per i pascoli i prati), e successivamente per altre forme di sfruttamento rese possibili e determinate dallo sviluppo delle relazioni commerciali ai fini di ottenere, con lo scambio del legname prodotto dai boschi, altri generi o cereali necessari che non si producevano in modo adeguato al fabbisogno della popolazione nel montuoso territorio cadorino.

Ai detti enti politico-amministrativo, Centenari e Comunità Cadorina, spettava invece la azione pubblica di difendere giuridicamente il dominio e l'esercizio dei diritti che in quei boschi e beni competevano ai Regolieri. Tale azione di difesa giuridica della pertinenza e dell'esercizio dei diritti dei Regolieri rispetto ai detti beni fu esplicita non solo mercè gli statuti generali emanati dalla Comunità Cadorina, ma anche e più specificatamente in virtù dei Laudi, la cui redazione in iscritto a una certa epoca fu imposta alle singole regole. Ciò fu anzi stabilito dal seguente altro canone contenuto negli statuti Cadorini: «*Ad maiorem utilitatem et commodiorem gubernationem communium sansimus qualibet regula et commune Cadubrii possit et valeat, convocato marigo suo et aliis vicinis disponere et statuere et lauda sua formare ac reformare*».

I detti laudi, come gli statuti, raccoglievano le norme locali che prima erano state consuetudinarie.

Essi, come ha messo in rilievo anche lo storico Pertile nella sua storia, mantennero il loro carattere di regolamenti di ordine rurale, miranti non solo a garantire i singoli consociati regolieri, di fronte ai marici, laudatori e saltari rappresentanti della Regola, ma anche ad assicurare col retto godimento la conservazione e perpetuità dei diritti che sui detti boschi e beni spettavano in comunione, con esclusione degli estranei o forestieri (et non alieno forensi dello statuto Cadorino) ai singoli componenti delle rispettive Regole o gruppi gentilizi.

Ciascuno di tali gruppi ricorreva, in caso di divergenze, tra consociati, al proprio marico, da ciascun gruppo annualmente eletto, e che appariva la continuazione del *defensor loci* romano, dell'arbitro longobardo, del centenario franco, del giudice de loco posteriore.

Dai relativi giudizi eransi originate consuetudini regolatrici dei rapporti giuridici fra i consociati, che furono raccolte per iscritto sotto il nome di laudi (laudo, ossia sentenza arbitrale), come prescrive l'editto di Rotari, previa approvazione nelle adunanze dei Regolieri, dette *fabulae*; « convocato marigo suo et aliis vicinis », come statui nel su riportato canone lo statuto cadorino.

Dai Laudi, come quello di S. Stefano e Casada del 1444, prodotto in causa dalle frazioni appellate e le cui norme, oltre la elezione delle cariche e la rappresentanza della Regola, i doveri e le responsabilità incontrate dagli amministratori, trasgressori dei propri compiti, riflettono anche e precipuamente la disciplina del godimento dei beni da parte dei Regolieri, nei laudi medesimi qualificati per consortes, balza la prova che la relazione di fatto dei Regolieri con i boschi e i terreni pascolivi, consisteva nel godimento di essi, per soddisfare ai mentovati loro bisogni, in natura pro indiviso e in comune spettante ai singoli regolieri (nella carenza del concetto di una personalità giuridica) e rendeva quindi di pertinenza della stessa collettività o consorzio di essi i diritti sui boschi medesimi.

E' importante rilevare che dai documenti acquisiti al processo, risulta che i mentovati diritti furono dai Regolieri acquistati, specie mediante quella che fu detta apprensione per forma di laudo, poi detta anche Viga e che diventa originariamente il titolo su cui si basò la proprietà forestale. Gli incoti dei Vici, valsisi di consuetudini antiche, che loro lo consentivano, raccoltisi, a guida della Banca, che era il tribunale regoliere composto del marico e dei laudatori (detto Banca perchè sedevano ad *Bancum iuris*) nel bosco da essi prescelto, considerato per ogni verso, trovatolo vantaggioso e fissatisi i termini, lo dichiaravano di loro pertinenza prendendone immediatamente possesso, stabilendo l'uso che dovevano farne. I convenuti approvavano e lodavano il fatto. Perciò dicevasi apprendere per forma di laudo o vigare.

L'apprezzato storico cadorino Canonico Giuseppe Ciani, ricordando come esempio del detto modo di acquisto quello riportato dagli Statuti di Rocca (comune vicino al Cadore), a pagina 75 stat. I scrive: « Quod dominus Capitanae Us Rache de pectoris. . . debeat sedere pro tribunali ad *banchum iuris cum iuratis vel Consulibus* ».

Non va tralasciato di ricordare che anche nel diritto germanico era annessa analoga forma di occupazione di parte dell'Almeda, della marca mediante la viga, per ridurlo in proprietà privata.

Lo storico Viscaro nel riferire della sussistenza nel 1200 di numerose vigazioni di boschi nel Basso Veneto, rilevò che l'istituto germanico della Wifa (detta viza in dialetto veneto) nel terreno boschivo non contemplato dalle leggi, riprese il suo valore giuridico antico rappresentando il titolo generatore del nuovo diritto di proprietà privata. La Wifa era l'indicazione della Gewere per cui il terreno era nella disponibilità di chi lo lavorava, e rappresentava quindi la espressione dei primi rendimenti della proprietà anche individuale. . .

Di acquisti di taluni dei boschi in controversia, in origine, da parte delle Regole con la mentovata forma di laudo, forniscono la prova documenti n. 11 e 12 prodotti dal Comune appellante.

Nel rimo di essi del 24 marzo 1710 risulta che il sindaco della Regola di Costalissoio, richiesto sul titolo di possesso del bosco Zucchiè rispose: « Il primo detto Zucchiè per forma di laudo 1526 confermato 1676 dal spc.le Consiglio ».

Nel documento 12 pure del marzo 1710 il rappresentante della Regola di S. Stefano, interpellato sui titoli dei sei boschi da essa posseduti, rispose « uno di quelli di Val appreso per forma di laudo e gli altri cinque per forma di concessione fatte dal Spe.le Consiglio ».

Di avvenuti acquisti di boschi da parte delle Regole per forma di laudo forniscono pure prova le deliberazioni del 1539 e del 18 marzo 1698 del Magnifico Consiglio del Cadore, richiamate nella sentenza appellata. Con la prima di esse il Consiglio cercò di frenare l'andazzo di acquisto della proprietà dei boschi da parte delle Regole per detta forma di laudo, perchè essa veniva ad esautorarlo, e ricordò il divieto fattone a termini delle *correctiones* allo Statuto così formulate: « *Volumus ac iubemus, quod nulla Regula vel commune Cadubrii possit nec valeat*

sibi facere et terminare aliquam vizzam sine expressa licentia Consilii ». Ma, poichè tale deliberazione non raggiunse l'effetto sperato, con la successiva del 18 marzo 1698, tornando in argomento, il detto Consiglio precisò che non intendeva punto ingerirsi nelle vizzate prese per laudo prima del 1539, pur riaffermando il diritto a pretendere sempre anche per esse il pedaggio.

Di apprensione o acquisto di proprietà di boschi da parte delle Regole a forma o titolo di laudo, e del riconoscimento della piena validità del titolo medesimo fornisce prova indiscutibile e importante deliberazione (alligata in copia alla ripetuta relazione Grilli) che il 26 settembre 1799 fu presa « Nel Magnifico General Consiglio del Cadore, con l'intervento delli signori Deputati delli rispettivi Centenari in aggiunta delle Ordinari Signori del Consiglio ». Per venire incontro alla sbilanciata economia della nazione in deficit a seguito di pesanti debiti incontrati negli anni decorsi nelle fatali vicende di requisizioni e di mantenimento di truppe, con richiamo a precedente concordio, fatto nel 1722 in analoghe circostanze, fu deliberato di sopperire a detti bisogni finanziari con la duplicazione per 12 anni della imposta del Pedaggio sopra le mercanzie di legname cui erano soggetti anche i boschi e con la rimessione in attività delle « annuali colte da pagarsi provvisoriamente dalli Centenari e Comuni col computo esistente » rispetto ai fondi che nei tempi decorsi erano stati ridotti a coltura con l'estirpazione dei boschi già soggetti a Pedaggio in detrimento della provinciale finanza.

Si stabilì di addivenire alla formazione di un nuovo estimo generale da effettuarsi nel 1800, e come si disse: « onde siano catastati li beni tutti sì arativi che segativi, esistenti in cadauno Centenario e Comune indistintamente ed in proprietà di qualsiasi ditta sì Pubblica che Privata, sul cui risultato sarà poscia regolato il comparto della colta suddetta ». Dopo essersi precisato che alle spese di pubblica occorrenza ordinarie e straordinarie doveva soprirsi per due terzi con i proventi dell'imposta di pedaggio sui boschi e per un terzo col gettito delle colte, si aggiunse: « Con che si intenderanno crismati e confermati alli Comuni e Regole, nonchè alle Chiese e Particolari Persone li loro titoli sopra li boschi che possedano tanto a titolo di Laudo che di concessione, levato ed abrogato il ius incidendi, riservatosi dal Consiglio in alcune concessioni e le presenti provvidenze non potranno in niun tempo e caso nè per qualsivoglia rapporto mai essere derogati nè alterati: la perpetua ed esatta esecuzione delle quali si intenderà spettante all'ordinario Consiglio ».

Mettendo in relazione l'inciso: « ed in proprietà di qualsiasi ditta sì Pubblica. . . », riferentisi ai beni sì arativi che segativi (i boschi) esistenti in cadauno Centenario e Comune con il successivo: « con che si intenderanno crismati e confermati alli Comuni e Regole. . . li loro titoli sopra li boschi che possedono tanto a titolo di Laudo che di concessione », e tenendo presente la portata della mentovata deliberazione presa per disciplinare ai fini finanziari le imposte gravanti sui beni tutti dei Centenari e Comuni del territorio cadorino, emerge anzitutto dalla deliberazione medesima la prova indiretta che i boschi erano stati acquisiti dalle Regole, parte a titolo di Laudo e parte a titolo di Concessione, e che tali titoli dei quali si dava solennemente il crisma e la conferma, avevano conferito alle Regole e Comuni la proprietà dei beni e boschi che con essi erano pervenuti in loro possesso e godimento collettivo. Notevole la rinuncia da parte del Consiglio all'ius incidendi, che esso erasi riservato in alcune concessioni.

Emerge altresì chiaramente che le concessioni di terre e boschi da parte del Consiglio Cadorino alle Regole non costituivano, come pretenderebbe il Comune appellante, semplici concessioni di uso o godimento, ma determinavano lo acquisto da parte delle Regole, con gli usi sulle terre e boschi concessi, anche della proprietà sui medesimi nella detta forma collettiva ed indivisa, e che la riserva dell'usi incidendi quando comunque non rappresentava il dominio eminente nel senso di proprietà del concedente, ma solo il dominio eminente o alto dominio di carattere politico spettante all'autorità Sovrana, su tutti i beni del territorio su cui estendevasi l'esercizio della sua sovranità. Infatti nella ripetuta deliberazione del 1799 si accenna alla rinuncia e abrogazione dell'ius incidendi dopo che si è già parlato di proprietà delle Regole sui boschi

ad esse pervenuti, tanto a titolo di laudo che a titolo di concessione; e la rinuncia e abrogazione han riferimento soltanto a parte dei detti boschi, cioè solo a quelli relativi ad alcune concessioni nelle quali ne era stato fatta riserva. Mentre se l'ius incidendi avesse rappresentato il preteso alto dominio quale diritto di proprietà della potestà Sovrana o di chi per essa, in occasione della detta rinuncia e abrogazione di esso si sarebbe dovuto parlare di trasferimento della proprietà dei boschi, relativi alle concessioni nelle quali se ne era fatta riserva, alle Regole, per effetto della rinuncia ed abrogazione medesima.

Alla detta tesi dell'istituto della concessione, inteso quale semplice concessione di uso e godimento, contrasta chiaramente il fatto, posto in evidenza dalla ricordata deliberazione 26 settembre 1799 del Consiglio Cadorino, che cioè entrambe le mentovate forme di titoli, quello del Laudo e l'altro della Concessione da parte del Consiglio della Comunità Cadorina, determinavano egualmente a favore delle Regole, l'affermazione e il riconoscimento di un diritto di proprietà collettiva o comune pro indiviso su boschi e sulle terre che dalle Regole medesime con entrambe le due forme di titoli venivano appresi. Ciò sta evidentemente a denotare il ricordato inciso relativo al crisma ed alla conferma « all'i Comuni ed alle Regole dei loro titoli sopra li boschi, che possedevano tanto a titolo di laudo che di concessione, esistenti in ciascun Centenario e comune indistintamente ed in proprietà di qualsiasi Ditta Pubblica »; boschi che come le altre terre, dovevano essere compresi nel nuovo estimo generale, del quale si disponeva la formazione, per effettuarlo nel 1800 per i mentovati fini fiscali.

Contrariamente all'assunto del Comune appellante, la Serenissima non ebbe mai a dichiarare di suo pieno ed esclusivo dominio un qualche bosco del Cadore, e nel periodo della soggezione a Venezia, dal 1420 al passaggio, a seguito della pace di Campoformio del 17 settembre 1797, alla soggezione del Cadore all'Impero di Austria, rimase immutata, la ricordata struttura giuridico-economico del Cadore, imperniantesi nella proprietà collettiva delle Regole sui fondi boschivi (e pascolivi) del territorio cadorino, e sintetizzata nella detta norma, statutaria « Volumus et ordinamus quod omnia nemora posita in Cadubrio sint et debeant esse communia hominibus de Cadubrio et non alieno forensi ».

E ciò in virtù della mentovata autonomia di stato speciale, della Comunità Cadorina; e del detto solenne riconoscimento da parte della Serenissima, con le ricordate ducali degli antichi privilegi, poteri e diritti della Comunità medesima. . . ad capitulum vero continens quod dominatio Nostra dignaretur nomen et libertatem Cadubrii. . . a ferro observare et observari facere ac omnes honores et iurisdictiones illeros custodire et eos non separare vel modo aliquo abdicare ab ipsa contracta Cadubrii, sumus contenti concedere prout petitur et in dicto capitulo continetur ad capitulum . . . Item quod omnia et singula privilegia et iura ab olim. Rerevedissimis in Christo Patribus Dominis Patriarchis Aquiliensibus Communitati Cadubrii concessa et indulta serventur et inviolabiliter custodiantur in omnibus in quibus reperta fuerint, non contraire vel repugnare suprascriptis indultis, responsionem facimus fare contentos sibi concedere ut in dicto capitulo continetur. Dummodo dicta privilegia et iura sint cum honore nostri domini ».

A dimostrare che la Serenissima non dichiarò mai di proprio ed esclusivo dominio un qualche bosco del Cadore valgono i due seguenti notevoli fatti.

Nel 1453, in occasione della preparazione della difesa contro i Turchi la Serenissima mandò Pietro Valier per indurre i Cadorini a fornitura di legname, atto a costruire navi che non si voleva gratuita. I cadorini diedero gratuitamente di loro spontanea iniziativa metà del legname richiesto, pretendendo per l'altra metà in cambio del grano.

Il Consiglio Generale della Comunità, con decisione 21 luglio 1463 spontaneamente donò il bosco di Somadida, detto poi « San Marco », alla Repubblica Veneta, che perciò divenne proprietaria di quell'unico bosco.

Della immutabilità della ripetuta struttura giuridico-economica della proprietà collettiva delle Regole anche sui boschi del Cadore, forniscono per la prova specialmente le ducali 28 set-

tembre 1605, 1 dicembre 1729 e 12 maggio 1757. Quest'ultima, che richiama ed interpreta autenticamente le due precedenti, ha importanza decisiva.

Quando a seguito del proclama 25 maggio 1756 della Repubblica Veneta circa le revisione generale dei « beni comunali » di terraferma, i Provveditori sopra i beni medesimi ritennero estensibile il provvedimento ai fondi boschivi e pascolivi Cadorini ordinando perfino alla Comunità Cadorina la revisione delle relative investiture, questa ultima oppose rifiuto.

Venuta la questione a cognizione del Doge Francesco Loredano, questo ultimo, con una ducale 12 maggio 1757, diede piena ragione alla Comunità Cadorina. Nella detta ducale (in copia allegata alla relazione Grilli) leggesi quanto segue: « Uniformi le esatte informazioni che ora si sono lette del Magistrato dei Beni Comunali e degli Avvocati fiscali della S. N., raccoglie il Senato da esse l'onestà del ricorso prodotto dalla Comunità del Cadore, con il quale, mettendo sotto i pubblici riflessi le proprie ragioni e convenienze, implora che regolato sia il proclama del Magistrato suddetto del 25 maggio 1756 approvato dal decreto 29 del mese stesso, nella sola parte che riguarda li beni particolari dalla medesima posseduti con il fondamento dei lumi ritratti, rappresentando distintamente in ogni circostanza la serie delle cose corse le fatte disposizioni ed i titoli che qualificano il loro possesso, come dimostrano essere li fondi suddetti particolari e di ragione allodiale dei comuni componenti quella Provincia, così giusto e conveniente si rende che non abbiano a passare li medesimi sotto la rubrica dei comunali nell'andar soggetti, come per questi dispongono le leggi alla condizione di rinnovare di tempo in tempo le rispettive investiture, ed agli altri vincoli che sono alli medesimi imposti. Ammissibile conoscendosi pertanto l'istanza suddetta appoggiata a sode ragioni, ed in vista pure di lasciar loro ciò che fu sempre preservato a somministrar li mezzi al proprio sostentamento, trova questo consiglio, in conformità al sentimento del Magistrato ed Avvocati predetti, di ordinare che dal su espresso proclama, con ottimi salutari oggetti formato, abbia nella parte che riguarda li fondi che sono di ragione allodiale e posseduti con particolare titolo della Comunità supplicante ad essere esclusa la detta Provincia di Cadore, e debbano come per avanti continuare l'affittanza di questi loro beni ad essere godute le vize tutte del Cadore, in comune a tenore delle pubbliche Ducali 28 settembre 1705 e del Decreto 1 dicembre 1729 ».

Nel provvedimento, emesso con l'autorità del Senato, il 28 settembre 1605, i Provveditori ai beni comunali dopo aver rilevato che i boschi del Cadore erano destinati al mantenimento di quei fedelissimi abitanti cadorini, che andavano mantenuti negli antichi privilegi e statuti, disponeva che per l'avvenire le vize non potevano essere nè affittate, nè impegnate nè alinate « giusta la continenza del loro statuto, ma restar dovevano sempre ad uso pubblico e privato che essi comuni, salvo a consentirsi dal Luogotenente per urgentissima necessità da lui riconosciuta, l'affittanza di alcuna poca parte di esse vize ».

La Ducale 12 maggio 1757, richiamato e messo nella sua vera e giusta luce il detto provvedimento del 28 settembre 1605 per i principi in esso fissati in materia di boschi e vize cadorini e relativamente alla loro destinazione al mantenimento degli abitanti del Cadore, nonchè al divieto di affittarli, di impegnarli, di alienarli in quanto essi restar dovevano sempre ad uso pubblico e privato proclamò: che per la serie delle cose corse le fatte disposizioni ed i titoli che qualificavano il loro possesso, quei fondi erano da ritenersi « articolari e di ragione allodiale dei comuni componenti quella Provincia »; e che, in vista di ciò e del fatto di dover « lasciare loro ciò che fu sempre preservato a somministrar li mezzi al proprio sostentamento » le vize tutte del Cadore godute in comune dovevano essere escluse dal novero dei beni comunali e di conseguenza non dovevano esse, nè passare sotto la rubrica dei beni comunali medesimi, nè ritenersi soggetti alle leggi, alla condizione di rinnovo di tempo in tempo delle rispettive investiture e agli altri vincoli cui erano quei beni comunali sottoposti.

L'Istituto dei beni comunali veneziani rifletteva beni boschivi e pascolivi, dei quali il comune di Venezia era proprietario e che esso assegnava in godimento ai singoli abitanti delle

Ville per fruire, per i loro bisogni quali utenti collettivi. Furono al riguardo emanate dalla Repubblica Veneta delle Leggi, quella del 1467 per i beni suoi siti nel territorio di Padova, e l'altra del 1557, generale per tutti i beni spettanti al Comune Veneziano, cioè lo stato e perciò detti comunali, in tutto il territorio di suo dominio disponendone l'assegnazione, quale, concessione speciale fatta dall'autorità statale veneziana a gruppi di regolieri.

Dal novero e dalla rubrica di tali beni comunali di pertinenza della Repubblica Veneta, però, giusta la ricordata Ducale 12 maggio 1757, furono escluse le vize e i boschi tutti situati nel Cadore, i quali invece furono ritenuti e proclamati, con la Ducale medesima, « particolari e di ragione allodiale » da dover continuare ad essere goduti in comune dai gruppi di Cadorini o regolieri.

La « ragione allodiale » che ricorre due volte nella ripetuta Ducale del Doge Francesco Loredano, giusta il contenuto giuridico della frase stessa in quell'epoca, sta a significare la proprietà libera vera e propria in contrapposto ai benefici, ossia ai beni e diritti ottenuti per concessione al feudo.

Infatti, come ha assodato un'autorevole dottrina storica, sostenuta tra altri dal Prof. Francesco Schupfer l'allodio, come tipo della proprietà immobiliare libera del diritto barbarico, seguito nella sua evoluzione, in origine rappresentò il patrimonio della famiglia da conservarsi e trasmettersi necessariamente agli eredi. . .

« Mei antecessores tenerunt et mihi in clodem reliquerunt », come risulta anche dalla Lex salica, Tit. 62, VI.

A seguito della distinzione dei beni acquistati dall'individuo con l'opera propria (bona ex adquisito, ex labore etc.) da quelli ereditari (sortes, terrae aviaricae bona ex iure parentum), mentre questi ultimi si dissero allodio in senso assoluto, gli altri si dissero allodio in senso comparato. Ma si finì poi per adoperare la parola allodio a denotare la proprietà vera e piena in contrapposto ai benefici ai beni e diritti ottenuti per concessione, al feudo. Allodium nihil aliud denodat quom rem immobilem quae nulla feudali nex u alteri obligata est.

Donde la definizione data dell'allodio dai feudalisti: « proprium eiusque patrimonium, quod a nullo riconscuritur, sem rem liberam quam quis a nomine tenet seu recognoscit missi a Deo ».

L'istituto della concessione invocata ed energicamente caldeggiata dall'appellante comune di S. Stefano di Cadore, pur potendosi ammettere nella sua teorica affermazione storica, tuttavia, ad avviso di questa Corte, non può avere nessuna influenza nei riguardi della natura del diritto esercitato in fatto e da vari secoli uniformemente e costantemente dai regolieri delle originarie Regole e delle corrispondenti odierne frazioni appellate sui boschi in controversia, quale risulta dalla imponente documentazione acquisita al processo e dai dati storici positivi ed apprezzabili.

L'invocato detto istituto giuridico della concessione in virtù del quale il Capo dello stato avrebbe concesso soltanto l'uso e il godimento e non già la proprietà che sarebbe rimasta sempre nel concedente medesimo, titolare dell'alto dominio e dominio eminente nel senso di proprietà, può avere il suo valore in tema feudale. Infatti la concessione (di cui concedente era solo il Signore o Sovrano) in godimento era uno degli elementi integranti ed essenziali del feudo, perchè la concessione feudale fu sempre concessione di godimento e non di proprietà.

L'infedazione attribuiva l'uti frui senza estendersi mai alla proprietà, neanche quando i benefici da temporanei divennero perpetui ed ereditari.

Il dominio permaneva sempre nel concedente.

Il godimento del feudatario, per il fatto che egli faceva proprie tutte le utilità, fu spesso chiamato utile dominio, non parificabile però a quello dell'utilista nell'enfiteusi, essendo il contenuto di questa un rapporto di diritto privato, e l'infedazione invece una concessione implicante godimento di regalie in corrispettivo dell'obbligo della fedeltà verso il concedente nel concessionario.

Ma nel detto istituto della concessione, esplicantesi nelle forme di benefici e di concessioni feudali, non possono farsi rientrare le concessioni, come quelle in controversia, di boschi (o altre terre) da parte della Comunità Cadorina alle Regole, ostandovi perfino lo stesso mentovato fondamentale principio statutario cadorino: « i boschi del Cadore sono e devono essere degli uomini cadorini », « volumus ed ordinamus quod omnia memora et debeant esse communia hominibus de Cadubrio et non alieno forensi », « Omnia memora Cadubrii sint communia omnibus hominibus de Cadubrio », sui boschi del Cadore, che per principio alla stregua di tale norma statutaria, erano di proprietà dei Cadorini, veniva specificatamente acquistata la proprietà in comune dei gruppi di essi costituenti le Regole, come già si è visto, per titolo di Laudo oppure per titolo di concessione da parte della Comunità Cadorina. Tale concessione, producente lo stesso effetto giuridico dell'apprensione per forma di Laudo aveva, quindi, carattere di riconoscimento specifico del diritto di proprietà collettiva dei Cadorini e regolieri su determinate terre boschive apparse necessarie alla collettività medesima, per i bisogni della vita, per soddisfare ai bisogni naturali. Nel Cadore non si ritrovano le investiture periodiche (decennali) da parte dell'autorità sovrana, essendo, come si è dimostrato, escluse per le terre cadorine anche quelle decennali dei Provveditori dell'epoca del dominio della Repubblica Veneta sui beni comunali; ma si riscontrano le investiture per le dette cessioni costituenti, secondo il diritto dell'epoca, riconoscimento della proprietà collettiva delle Regole da parte della Comunità Cadorina, la quale come unica fonte legislativa per il Cadore, con le concessioni medesime veniva, per evitare liti, a stabilire fin dove ciascuna Regola poteva usare i beni riconosciuti in proprietà.

La non estensibilità del detto istituto delle concessioni invocata dal Comune appellante alle concessioni dei boschi da parte della Comunità Cadorina alle Regole è pure dimostrata in modo irrefutabile dalla natura del diritto conseguito dalle Regole sui boschi medesimi; che, come si è già rilevato, in base alle richiamate Ducali e specie a quella importante e decisiva del 12 maggio 1757, fu dall'autorità sovrana stessa qualificato come diritto particolare e di ragione allodiale sulle vize tutte godute in comune dai gruppi di regolieri, denotando l'allodio la proprietà vera e piena in contrapposto ai benefici, ai beni e diritti ottenuti per concessione feudale.

Contrariamente all'assunto dell'appellante Comune di S. Stefano di Cadore, anche la documentazione da esso prodotta come tutta l'altra documentazione acquisita al processo, sta a confermare la fondatezza delle su esposte considerazioni, senza che possano valere a dimostrare la esattezza della tesi dell'appellante medesimo, neppure le espressioni contenute nei documenti e relative a divieti di locazioni, permuta, alienazioni; nè quelle relative a pagamento di tasse e di pedaggi; nè circa le riserve dell'*ius incidendi quodcumque* in favore del Principe e della Comunità Cadorina contenute negli atti di concessione.

A dimostrare l'infondatezza dell'assunto dell'appellante al riguardo basta anzitutto e precipuamente il richiamo delle già esposte considerazioni sulle ricordate norme statutarie cadorine e dei Laudi delle Regole riflettenti la proprietà dei boschi cadorini in comunione da parte delle Regole medesime; nonchè il richiamo del contenuto della detta importante deliberazione 26 settembre 1799 presa « nel Magnifico General Consiglio del Cadore con l'intervento dei sigg. Deputati delli ripetuti Centenari in aggiunta delli ordinari signori del Consiglio »; il richiamo della ricordata apprensione dei boschi cadorini da parte delle Regole anche per titolo e forma di Laudo e del contenuto dell'importante e decisiva su riportata Ducale 12 maggio 1757, riconoscente e proclamante la natura particolare di ragione allodiale del diritto delle Regole sui boschi e Vize tutte del Cadore godute in comune dai rispettivi gruppi regolieri.

Tutte le Ducali e tutti gli atti di concessione invocati dall'appellante, esaminati e vagliati alla luce della detta documentazione, nessun elemento probatorio possono apportare in favore della tesi dello appellante medesimo. Le deliberazioni del 28 giugno 1575 riferentisi a divieto di vendita e ad annullamento delle vendite avvenute dei beni comunali della Signoria Veneta lasciati per uso e godimento delli poveri comuni; la deliberazione in Pregadi del 1601 per la

nomina di due Provveditori « sopra la revisione dei beni comunali » della Signoria Veneta in terraferma; i provvedimenti del 25 febbraio 1698 annullanti le nuove affittanze dei boschi delle Ville del 1720, di sospensione per un ventennio del taglio di boschi comunali concessi, nel 1734 di divieto di taglio nei boschi comunali; l'ordinanza 23 dicembre 1608 del Provveditore Luca Falici circa il divieto di affitto, permuta, godimento in uso particolare o di appropriazione comunque di beni comunali; la concessione alla Regola di Mareson del 14 gennaio 1640 dei beni comunali; tali documenti che, secondo l'appellante, rappresenterebbero l'ultimo un caso di applicazione e gli altri norme legislative, con le quali Venezia aveva cura di conservare intatto il suo diritto di proprietà sui beni concessi in uso e godimento a Ville, Regole e Comuni, poichè si riferiscono ai beni comunali di pertinenza della Serenissima, siti in terraferma, non possono riguardare i boschi e le terre cadorine, dato che tali boschi e terre cadorine erano esclusi dal novero dei detti beni comunali della Repubblica Veneta, come statui il Doge Leonardo Loredano nella mentovata Ducale del 2 maggio 1757 e come si è già dimostrato.

Nessun elemento di prova utile alla tesi dell'appellante apportano gli altri seguenti documenti:

1) nè quelli ai n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, riflettenti rispettivamente concessioni di boschi o diverse Regole a partire dal 1° giugno 1698 al 17 luglio 1749; nè quelli ai nn. 15, 16, 19, 20 riflettenti istanze da parte di talune Regole al Consiglio Cadorino per concessioni di boschi; nè quelli ai nn. 7 bis e 8, contenenti rispettivamente divieto di taglio per mercanzia e divieto di alienazione e di affitto, giusta la « forma delli statuti della Comunità et ordini pubblici »; nè quelli ai nn. 11, 12, 13, nei quali si fanno dichiarare ai rappresentanti di talune Regole, i titoli di concessione ed usi di determinati boschi.

La inefficacia probatoria di tali documenti ai fini della tesi dell'appellante è evidente di fronte a quanto si è già detto sulla portata giuridica delle concessioni delle Regole di Boschi e Vize del Cadore da parte della comunità Cadorina. Il divieto di tagli, di alienazioni e di affitto, con espresso richiamo « giusta forma delli statuti della Comunità ed ordini pubblici », denota un semplice intervento da parte della autorità rivestita di potere di vigilanza, ai fini del mantenimento della integrità della proprietà collettiva dei boschi nelle Regole, conformemente agli usi e godimenti cui essi erano destinati.

Della portata poi del documento n. 21, relativo alla ricordata Ducale 28 settembre 1605, si è già parlato a proposito del richiamo che di essa è fatto nella detta Ducale 12 maggio 1797, che ne dà interpretazione autentica.

In qualche atto di concessione, come quello del 19 novembre 1613 da parte del Consiglio Cadorino alla Regola di S. Stefano del Comelico del bosco di Val (allegata in copia alla relazione Grilli), si parla espressamente di concessione « sotto titolo perpetuo e proprietà particolare ». Stanno a denotare altresì l'acquisizione della proprietà da parte delle Regole sui boschi oggetto delle concessioni, la frase « in perpetuis temporibus » che ricorre in quasi tutti gli atti relativi, e la frase « danno » che accanto alla parola « cedono » ricorre in taluni di essi, tra i quali sono anche quelli di cui ai documenti 5, 6, e 7 prodotti dall'appellante, relativi alle concessioni del 16 luglio 1749 e del dicembre 1750.

La riserva, contenuta in tutte le concessioni di boschi cadorini da parte del Consiglio della Comunità Cadorina alle Regole, « et salvo iure serenissimi Principis et Comunitatis incidendi in eo nemore quodcumque » contrariamente all'assunto dell'appellante Comune di S. Stefano di Cadore, non sta a denotare il dominio eminente nel senso di proprietà risiedente e mantenutasi nel Capo dello Stato sui boschi concessi; ma la riserva medesima sta invece a significare, come si è detto, il dominio eminente o l'alto dominio di carattere politico su tutti i beni del territorio su cui estendevasi l'esercizio della sua sovranità, anche in correlazione al concetto per cui l'elemento sociale ritrovavasi con quello individuale nella nozione di allodio come tipo della proprietà immobiliare del diritto barbarico.

La costruzione scientifica che, a seguito dei risorti concetti romani intorno ai poteri sovrani, sorse dalla teoria del *dominium* quale diritto di proprietà della sovranità su tutto il patrimonio dei sudditi, fu proprio dell'epoca feudale e della relativa struttura politico-economica. Nel regime feudale, come si è già rilevato, l'alto dominio o dominio eminente nel senso di proprietà, rimase sempre al Signore o Sovrano nelle concessioni feudali.

Ma i mentovati risorti studi di diritto romano fecero accogliere dai glossatori il concetto che il diritto di proprietà particolare dovesse essere inteso come *dominium* o *ius in re*, il quale fu poi portato dai post-glossatori ai limiti più estesi con il principio cui *est solum ei est usque ad caelum*, usque al *profundum*, e con predominio dell'elemento individuale su quello sociale.

Però gli stessi glossatori di fronte ai rapporti derivanti dal feudo e dagli istituti simili, nonchè dall'enfiteusi, interpretando male le fonti e in contrasto con il concetto di esclusivismo, giunsero ad affermare la sussistenza o possibilità di più domini sopra la medesima cosa, come il *dominium* utile per giustificare che uno fosse proprietario del suolo e altri del soprasuolo e del sottosuolo; dalla costruzione della teoria degli usi civici quali diritti spettanti a ciascun cittadino sui demani, giunsero alle distinzioni fra *dominium plenum* o *illimitatur* e *dominium minus plenum* o *limitatum* e pervennero anche alla formulazione di un *dominium eminens* col quale giustificavano tutte le possibili limitazioni alla proprietà nell'interesse del Sovrano, e tutti i possibili abusi dei principi e dei signori feudali.

Come indice di *dominium eminens* inteso in tale senso (rilevato dagli storici del diritto italiano tra i quali il Ciccaglione nella sua storia del diritto, vol. II) può ben ritenersi la mentovata riserva in favore del Principe e della Comunità Cadorina, contenuta in tutte le concessioni di boschi alle Regole Cadorine; dell'*ius incidendi in eo nemore quodcumque*.

Tale spiegazione è in armonia con il fatto che la detta riserva delle mentovate concessioni di boschi alle Regole era contemporaneamente in favore sia del Principe o Sovrano come anche della comunità Cadorina.

Mentre se la medesima riserva fosse stata indice del dominio eminente, inteso come proprietà del Capo dello Stato, si sarebbe dovuta limitare al solo Principe e Capo dello Stato e non estendersi anche alla Comunità Cadorina, non potendosi nè concepire nè ammettere la contemporanea sussistenza della proprietà sulla stessa cosa nell'uno e nell'altra.

Da quando si è finora esposto e dagli elementi e prove storico-documentali esaminati e vagliati, balza evidente la dimostrazione che la proprietà dei beni e boschi cadorini e quindi anche quella dei boschi oggetto della presente lite, acquisiti sia per titolo di Laudo che per titolo di concessione, spettava agli uomini del Cadore, così come erano organizzati in gruppi gentilizi, ossia alle Regole, e che su di essi avevano *uti singuli* i regolieri l'esercizio degli usi e godimenti per soddisfare originariamente ai loro naturali bisogni, per la costruzione e rifabbrico delle case, per sè e famiglia e delle loro stalle, per provvedersi della legna indispensabile a cucinare e a riscaldarsi nelle loro famiglie ed, in un tempo successivo, anche per altre forme di sfruttamento di scambio commerciale del legname prodotto dai boschi con altri generi di prima necessità, i cereali, che nel montagnoso territorio del Cadore non potevano prodursi in modo adeguato al fabbisogno della popolazione cadorina. Trattasi evidentemente di usi civili veri e propri per lungo periodo di secoli, uniformemente e costantemente esercitati dai regolieri delle rispettive singole regole sui detti boschi; ed è evidente la *qualitas* di demanio universale frazionale delle terre medesime spettante alle rispettive collettività di regolieri e in parte anche in promiscuità tra loro e come originarie in altre regole.

Ricorrono nel caso in esame, gli estremi del demanio universale, un territorio e l'esercizio degli usi sullo stesso da parte dei regolieri *uti singuli cives* in un condominio, originariamente istituito sulle terre a favore dei regolieri o abitanti delle varie Regole per il diritto della vita, per l'uso delle terre stesse e dei prodotti di esse, *ut possint in opida habitare et in eodem territorio commoditatem habere*. Trattasi di *iura spencantia ad singulos* su beni comuni, apparte-

nenti alla popolazione *universitas iure nomini quoad onorem et nomen* e ai singoli cittadini *quoad commodum*, trattasi di riserva inalienabile del dominio delle popolazioni come hanno riconosciuto dottrina e giurisprudenza nei riguardi degli usi civici. Siffatta natura di beni comuni, costituenti riserva inalienabile del dominio, delle popolazioni cadorine e singole Regole, risulta riconosciuta e proclamata per i boschi del Cadore, e quindi anche per quelli ora in controversia, dalla Serenissima Repubblica Veneta con le ricordate Ducali e, specie con quella fondamentale e decisiva del 12 maggio 1757, nella quale, nell'escludersi dal novero dei beni comunali della Repubblica medesima i boschi e le Vizze del Cadore, affermavasi che « la serie delle cose corse le fatte disposizioni ed i titoli, che qualificano il loro possesso dimostrano essere li fondi suddetti particolari e di ragione alloidale del comuni componenti quella Provincia . . . in vista di lasciar loro ciò che fu sempre preservato a comministrare li mezzi al proprio sostenimento . . . e debbono come per avanti . . . essere godute le Vizze del Cadore in comune a tenore delle Ducali etc. ».

La presente controversia verte soltanto, come si è già rilevato, sull'accertamento della natura del diritto sui boschi in questione e su quale delle parti contendenti sia titolare del diritto medesimo, dato che nessun contrasto e nessuna eccezione sono stati sollevati, nè in ordine alle specificazioni e individuazioni catastali dei boschi medesimi, nè in ordine alle rispettive loro estensioni, nè in ordine alla distribuzione del godimento di essi tra le varie Regole le attuali frazioni.

La documentazione pienamente attendibile, anche perchè storicamente certa, fin ora esaminata, dalle dette « Provvidenze e Riforme del Maggior Consiglio della Comunità del Cadore, approvate e confermate dal Patriarca d'Aquileia nel 1354 »: dagli Statuti cadorini ai Laudi delle Regole, alle Provvidenze e Riforme approvate e confermate fino al 1485 ed alle ricordate Ducali della Serenissima, fornisce la prova che nel periodo feudale e in tutto quello della soggezione del Cadore alla Repubblica Veneta sussistettero e si mantennero il detto demanio universale frazionale o delle Regole e il detto esercizio di usi civici da parte dei regolieri sui boschi cadorini e quindi anche su quelli in controversia, derivando l'uno e gli altri da iura e privilegia antichi, riconosciuti e conservati nell'epoca dei Patriarchi di Aquileia, e liberamente esercitati sotto il dominio della Serenissima.

Ma la esistenza dei mentovati demanio universale ed usi civici sui boschi cadorini sin da molto tempo anteriore al periodo feudale dei Patriarchi di Aquileia, risulta altresì dalla documentazione medesima attraverso i ripetuti espressi richiamati in essa contenuti circa l'antichità dei detti iura e privilegia della Comunità Cadorina, circa le antiche consuetudini sulle quali essi trovano origine e fondamento, nonchè circa la necessità di lasciare ai Cadorini ciò che fu sempre preservato a somministrar loro i mezzi di sussistenza.

Infatti nel ricordato Laudo del 1444 di S. Stefano e Casada che ha riferimento anche ai boschi, si parla di osservanza da parte del marico, oltre che delle parti del laudo di dette Regole, anche degli ordinamenti e delle antiche consuetudini « et ordinamenta ed antiquas consuetudines ». Vi si parla pure di antica consuetudini circa l'obbligo del marico e dei laudatori di assumere il proprio ufficio, nonchè a proposito delle vie tra i boschi da percorrersi con i greggi ovini, vi si leggono le seguenti frasi: « prot antiquins est observantum ad futurorum meboriam », « pront prius et antiquitus ibant », « secundum antiquas consuetudine s ».

Nelle ricordate Ducali del 1420 del Doge Tommaso Mocenigo e del 22 settembre 1514 del Doge Leonardo Loredano ricorre spesso il richiamo alle consuetudines, le quali, insieme con gli statuti, ordinament et provisiones Cadubrii, dovevano inviolabilmente osservarsi e mantenersi: « Concedimus etiam quoad ipsa statuta, ordinamenta, provisiones, et reformationes et consuetudines, Cadubrii . . . debeant inviolabiter observari et secundum ipsa statuta et ordinamenta provisiones et reformationes et consuetudines debeat ius redditam in civilibus quam in criminabilibus ubi essent ipsa statuta, ordinamenta, provisiones ac consuetudines. Il ius reddi

in civilibus quam in criminalibus evidentemente comprende la disciplina della proprietà in comune e in consorzio (la frase *consortes* rispetto ai Regolieri ricorre spesso nel ricordato Laudo del 1444) dei boschi spettanti alle Regole, anche con raccolte negli statuti e nei Laudi.

E' infine molto importante e decisiva anche al riguardo la espressione « fu sempre preservato », contenuta nella ricordata Ducale 12 maggio 1757 del Doge Francesco Loredano. Dopo essersi, « in base al ponderato esame della serie di cose corse, delle fatte disposizioni e dei titoli qualificati come particolari e di ragione alloidale le vizze tutte e boschi del Cadore, goduti in comune rispettivamente dai gruppi di Cadorini », si aggiunse che dovevasi « lasciar loro ciò che fu sempre preservato a somministrar li mezzi al proprio sostentamento ».

Gli stessi Statuti Cadorini e Laudi delle Regole del Cadore, come si è già accennato, non erano del resto che la redazione in iscritto o raccolta codificata di norme consuetudinarie locali e specie rurali, elaborate con le idealità giuridiche affermatesi nella popolazione per gli scopi pratici specie nel campo dei rapporti giuridici privati. Essi si riallacciavano evidentemente a quell'importante fenomeno posto in rilievo dagli storici del diritto, e tra essi, magistralmente anche dal prof. Federico Ciccaglione (nel vol. I del suo Manuale di Storia del Diritto Italiano, Parte Seconda, Le Fonti), e cioè alla elaborazione e sviluppo del diritto volgare per opera del popolo (risultante da individui non di una medesima nazionalità, ma di quelle che con la formazione degli stati germanici vennero a contatto) nell'Italia Longobarda e Franca. In essa le tradizioni giuridiche diverse dalle romane, portate dai nuovi popoli barbarici mancanti di tradizioni proprie per molti istituti e rapporti, vennero a fondersi con quelle romane, sia pure adattate, dando origine e sviluppo a quel diritto volgare per opera del popolo, nel quale principalmente il diritto privato era tutto abbandonato alle consuetudini dei barbari ed in prevalenza al diritto e alle tradizioni giuridiche romane.

Lo sviluppo del detto diritto popolare non si potè arrestare dai barbari Longobardi e Franchi, i quali, nel formare il Regno in Italia, a contatto con la civiltà e il diritto romano ed anche perchè avevano già vissuto accanto ai romani nella Pannonia, non poterono dare allo Stato un ordinamento diverso, per cui il regno longobardo stesso, come quello franco in Italia, ebbero carattere romano-germanico, che lasciò ai cittadini originari l'uso del loro diritto romano.

In prosieguo di tempo fu necessario che l'autorità sovrana costituita raccogliesse e facesse raccogliere in precetti legislativi, per non farle disperdere, le dette tradizioni e consuetudini costituenti il diritto popolare e volgare, formato e conservato tenacemente dal popolo che se ne servì sempre, come fecero anche i Cadorini, giusta quanto si è già rilevato, quale arma di difesa contro re e signori, prima che fosse stato redatto in precetti legislativi scritti.

Alla detta prevalenza poi delle tradizioni e del diritto romano, nella elaborazione del diritto volgare, contribuì il carattere della personalità delle leggi, per cui ciascuno poteva seguire la propria legge di origine, come portato dal carattere popolare del diritto germanico stesso. Mentre il principio della territorialità della legge si affermò successivamente, specie sotto l'influenza del fatto della trasformazione della proprietà fondiaria, da alloidale in beneficiaria.

Allora i rapporti non disciplinati dalle consuetudini furono in Italia regolati dal diritto romano e da quello longobardo, che cominciarono ad essere considerati come diritto comune, perdendo gradatamente il carattere di leggi personali. Onde nell'epoca successiva, si iniziò la elaborazione scientifica del diritto accanto e quasi come forma sussidiaria alla stessa elaborazione volgare.

Ormai, come rileva il Ciccaglione, dopo anche l'autorevole opinione del Savigny, corredata da documenti dell'epoca e da argomentazioni irresistibili, deve ritenersi verità storica quella apparsa per prima come opinione del Machiavelli, che cioè anche durante il dominio longobardo, anzi durante le prime due dominazioni barbariche, i Romani vivevano secondo il loro diritto, al quale per la sua completezza ed elasticità trovava la più larga applicazione e per molti rapporti era seguito.

Pertanto, tenuto fermo quanto si è sopra già dimostrato circa la nessuna influenza del detto istituto della concessione, caldeggiato dal Comune appellante nei riguardi della natura di demanio universale frazionale o delle Regole, dei boschi in controversia e degli usi civici sui medesimi dai Regolieri in fatto e da vari secoli esercitati in modo uniforme e costante, la Corte osserva che il su esposto richiamo allo sviluppo del diritto volgare o popolare, anche in virtù del principio della personalità del diritto nonchè alla permanenza delle tradizioni ed istituti giuridici romani, sta a dimostrare che durante le dominazioni barbariche longobarde e franca in Italia, e quindi anche nel Cadore, la proprietà fondiaria contrariamente all'assunto dell'appellante, non sarebbe stata basata solo e necessariamente sul detto istituto della concessione del semplice uso e godimento delle terre, con mantenimento dell'alto dominio, inteso come proprietà del concedente Capo dello Stato.

E' poi storicamente assodato che risale all'epoca dei glossatori e post glossatori la costruzione giuridica degli usi civici. Giusta il concorde avviso dei giuristi i beni comuni appartenevano all'ente università quoad honorem ed nomen, ai singoli cittadini quoad commodum, e gli usi furono definitivi iura spectantia ad singulos dichiarandosi inerenti alla qualità di cittadini, per il vincolo iure soli fra essi e la terra, con conseguente esclusione dei forestieri. Si ritrovò il fondamento degli usi stessi innanzi tutto sul diritto alla vita, cioè su bisogno di usare la terra e i prodotti di essa, e quindi nell'antico dominio che le popolazioni come collettività acquistarono sul territorio mediante l'occupazione. Per tale loro genesi e natura, come è concorde opinione degli storici del diritto e dei giuristi, gli usi civici rimasero integri e invulnerati (cioè inalienabili e imprescrittibili) anche dopo le trasformazioni delle terre col sorgere ed affermarsi del demanio regio e di quello feudale, perchè gli usi medesimi ed il demanio universale preesistevano alla costruzione dello Stato e al potere regio, nonchè alla istituzione del feudo e delle concessioni feudali, e perchè essi rappresentavano la riserva inalienabile del dominio delle popolazioni « retinerunt usum sine quo vitam nullus ducere populus potest ».

Il ripetuto demanio universale dei boschi in controversia e l'esercizio degli usi civici su di essi da parte dei Regolieri che, giusta quanto si è finora dimostrato, come per tutti i boschi cadorini, sussistero e si mantennero fermi nell'epoca feudale e in tutto il periodo della soggezione del Cadore alla Repubblica Veneta, ebbero a conservarsi anche nei periodi successivi e si conservano tuttora.

Le cose del Cadore non mutarono durante la sua soggezione all'Impero d'Austria dalla pace di Campoformio (17 ottobre 1797) al trattato di Presburgo del 26 dicembre 1805, come riconosce pure il comune appellante.

Ma, contrariamente all'avviso di quest'ultimo, le cose per quanto concerne i mentovati boschi, neppure mutarono sostanzialmente, nè durante la soggezione del Cadore al Regno Napoleonico, nè durante quella al Regno Longobardo-Veneto. Infatti, non solo non risulta verun elemento che valga a denotare una eventuale legittima trasformazione, in dette epoche, delle condizioni giuridiche del demanio universale in parola, ma vi sono anzi documenti che comprovano ed assicurano invece il perdurare di esso nella sua originaria struttura e integrità.

Il direttore generale del Demanio e diritti uniti di Milano, con lettera n. 7958 del 24 aprile 1807 inviata al Direttore del Demanio di Belluno (prodotta dalle Frazioni appellate in copia autentica rilasciata il 24 settembre 1943 dall'Archivio di Stato di Milano) scriveva: « Il Consiglio dello Comune di Cadore, risolvendosi in una semplice amministrazione di proprietà comunale a favore degli uomini di quella terra, ho dichiarato non farsi luogo a procedere in conformità del Decreto 25 aprile 1806 ». Tale documento, al quale non può disconoscersi grande efficacia probante in quanto esso proviene dal più alto funzionario di Stato competente nel ramo della demanialità, sta a dimostrare che anche dopo il passaggio del Cadore sotto il Regno d'Italia con Napoleone Re ed Eugenio di Beauharnais Vicerè, e dopo la trasformazione politico-amministrativa già consolidatasi, i beni e i boschi cadorini rimasero di proprietà degli uomini del Cadore, tenen-

dosi dal Comune di Cadore la semplice amministrazione della proprietà dei beni e boschi medesimi a favore dei Cadorini.

In conformità dei preliminari di Leoben (18 aprile 1797) il Veneto, compreso il Cadore ed esclusa la sola città di Venezia, riconosciuta indipendente, era passato a far parte dell'Impero di Austria e poi con il trattato di Presburgo del 26 dicembre 1805 fu aggiunto alla Repubblica Cisalpina, trasformata nel dicembre 1801 in Repubblica Italiana e poi nel 31 marzo 1805 del detto Regno d'Italia o Napoleonico.

La trasformazione amministrativa dei territori erasi verificata con la legge 24 luglio 1802 n. 54, istitutiva delle circoscrizioni comunali e dei comuni, quali enti, cui spettava la rappresentanza giuridica dell'universitas hominum iscritti nel registro civico (art. 114) e che l'art. 74 aveva distinto in tre classi, a seconda che avessero una popolazione superiore ai diecimila abitanti, o ai tremila, o inferiore a tale ultima cifra. Si ebbero le aggregazioni delle frazioni in comuni o di piccoli comuni. Col decreto reale 8 giugno 1805, art. 1, tutto il territorio fu diviso in Dipartimenti, divisi in Distretti alla loro volta suddivisi in Cantoni. Il Cadore era un distretto, composto dei Cantoni di Pieve e di Auronzo, e che con i distretti di Feltre e di Belluno costituiva il dipartimento della Piave.

Durante il Regno Italico o Napoleonico, ciascuna Regola divenne Frazione, se non assunta a comune, venendo le Regole stesse a far parte del Cantone di Auronzo, denominato di Capello. Tornati gli Austriaci dopo la prima abdicazione di Napoleone, nel Veneto e nella Lombardia e creato a Vienna il Regno Lombardo-Veneto sotto la diretta dominazione dell'Austria, durante tale dominazione le frazioni di S. Stefano, Campolongo, Casada, Costalissoio, formarono insieme riunite il comune di Comelico inferiore, quello che ora chiamasi comune di Santo Stefano di Cadore.

Sebbene si fossero verificati detti passaggi del Cadore, da Stato a Stato, con le accennate trasformazioni e modificazioni di circoscrizione amministrativa, tuttavia essi non ebbero nessuna influenza sui diritti patrimoniali di guisa che gli usi collettivi, il demanio universale frazionale dei boschi in controversia come gli altri beni Cadorini, non cambiarono qualità. Ciò oltre che dalla ricordata lettera 24 aprile 1807 del Direttore Generale del Demanio e diritti uniti di Milano, è dimostrato dai seguenti altri documenti.

A seguito del decreto 18 aprile 1806, con cui si dispose che fossero rimessi al Magistrato civile di Belluno gli elenchi delle proprietà dei Comuni, dei corpi, degli enti, il Consiglio Cadorino, allarmato, a mezzo dei Consoli Giuseppe Palatini e Vincenzo Marchi, reclamò all'Amministratore generale a Milano. Quest'ultimo accogliendo quel reclamo, con provvedimento 17 aprile 1807 tolse al Cadore il dovere di notificare i beni in parola (G. Fabbiani, « Il Cadore nell'età Napoleonica » in Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore, A. XII, n. 72, p. 1238).

Emanato il Decreto 27 maggio 1811, n. 122, col quale fu ammesso (art. 1) all'amministrazione dei boschi di amministrare, oltre i boschi dello Stato di qualunque natura anche quelli appartenenti ai Comuni, e fu disposto (art. 28) che, chiunque avesse su tali boschi diritti di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva o morta, di usare di alberi per costruzioni e riparazione di edifici ecc. doveva entro sei mesi farne denuncia alla Prefettura o Vice Prefettura, unendo i titoli comprovanti il suo assunto, il Sindaco di S. Stefano, Francesco Pellizzaroli con esposto 4 gennaio 1812 al vice Prefetto di Cadore, sostenne che alle norme del detto Decreto erano soggetti i boschi dei quali erano stati sempre in pacifico possesso, da tempi remoti fino ad allora « li consorti ed individui componenti la frazione e comune affidatagli ».

Avvisa poi la Corte che alla detta conservazione della qualità di Demanio universale frazionale dei boschi in controversia, contrariamente all'assunto dell'appellante, non contrasta il decreto 25 novembre 1806, n. 225, del Regno Italico.

Assume l'appellante che la questione patrimoniale delle mentovate quattro Regole, ora frazioni di S. Stefano di Cadore, Campolongo, Casada e Costalissoio, sarebbe stata definita, in

forza dell'art. 1 del detto Decreto, nel senso che la proprietà dei beni posseduti da esse doveva ritenersi attribuita al Comune di S. Stefano Cadore, come quella di tutti i beni che, al tempo della cessata Repubblica Veneta, erano in possesso dei così detti corpi degli antichi originari venuti a cessare, ritenevasi attribuita ai rispettivi comuni.

Tale tesi è inattendibile ed infondata, perchè l'art. 1 del mentovato decreto ebbe a disporre in ordine ai ricordati beni il passaggio, non già della proprietà, ma bensì invece della sola amministrazione dei corpi degli antichi originari alla municipalità dei rispettivi comuni.

Infatti il ripetuto art. 1° sanciva:

« I beni che al tempo della cessata Repubblica Veneta erano in possesso dei cosiddetti corpi degli antichi originari, ora cessati, si ritengono — ed ove non fossero — si richiamano tutti in amministrazione della municipalità dei rispettivi comuni; e le rendite dei detti beni dal 1° gennaio prossimo avvenire sono applicate come le altre rendite dei comuni in contrapposizione delle spese comunali, salvo quanto viene disposto nei seguenti articoli e ferma la responsabilità dei comuni per qualunque effetto che fosse di giustizia ».

Il successivo articolo 2 sanciva:

« E' riservata agli antichi originari la facoltà di provare quali di detti beni siano stati acquistati da antiche ordinarie persone con il loro proprio denaro ».

L'art. 7 poi prescriveva: « Tutte le questioni tra gli antichi originari e i loro comuni pendenti o che potessero insorgere in tutti i comuni ex veneti, che erano regolati con dette leggi 1674 e 1764, tanto su riconoscimento dei beni quanto sui relativi effetti di giustizia, sono dichiarate questioni di pubblica amministrazione e saranno decise con le norme prescritte nel presente decreto ».

Nell'art. 1 si parla di amministrazione, mentre la frase proprietà in contrapposto ad essa ricorre in taluni articoli (5, 6, 9) dello stesso decreto. Sarebbe perciò arbitrario attribuire alla frase amministrazione dell'art. 1 il significato e la portata di proprietà, dovendosi ritenere invece che il legislatore non potè non avere adoperato un linguaggio giuridico proprio e preciso.

Non può valere a far ritenere che con la frase: « amministrazione » del detto art. 1 si fosse inteso parlare di proprietà la circostanza che in esso si dispose che le rendite dei beni già in possesso dei corpi degli antichi originari, a partire dal 1° gennaio 1807, andavano applicate, come le altre rendite dei comuni, in contrapposizione alle spese comunali.

Giacchè apparisce evidente che tale disposizione non va oltre i limiti dell'amministrazione sol che essa sia messa in riferimento con altre norme di legge correlative, riflettenti la conservazione delle attività delle diverse Frazioni di comuni aggregati, e la conservazione di pascoli e boschi necessari agli usi e ai bisogni dei comunisti o abitanti di cui rispettivamente ai decreti 18 settembre 1908 n. 296 e 4 agosto 1907 n. 128. Nel primo di essi si dichiara che le attività delle diverse frazioni dei comuni aggregati debbono rimanere diverse sancendosi allo art. 1: « I comuni aggregati, benchè formino un solo ed indiviso comune per tutti gli oggetti amministrati, conservano non di meno le attività e passività rispettive, le quali vengono ragguagliate nello stabilimento annuo delle imposte ».

Il decreto 4 agosto 1807 n. 128 relativo ai modi di estinguere le passività dei comuni con le attività che si potevano impiegare a tale uso, nell'annoverare tra tali attività fondi stabili, ne escluse espressamente i pascoli e i boschi nella parte che convenisse conservare per i bisogni degli abitanti, in correlazione a quanto era stato disposto dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1803 n. 97 e dall'art. 2 del decreto 25 luglio 1806, sancendo all'art. 2 n. 4: « L'alienazione degli altri fondi stabili eccettuati i boschi e pascoli nella parte che convenisse conservare ai bisogni dei comunisti, giusta il disposto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1803, e dell'art. 2 del decreto 25 luglio 1806, relativo alla concessione a livello dei beni comunali incolti ».

Va disatteso, poi, l'assunto dell'appellante circa la impossibilità della conservazione della proprietà da parte degli antichi originari, in quanto i relativi corpi vennero dichiarati cessati.

Giacchè le disposizioni ora richiamate pongono in evidenza che i corpi degli antichi originari nel dichiararsi come tali e come organismi autonomi, essi rimanevano però in vita come frazioni dei comuni, ai quali venivano aggregati, sempre che non fossero assurti essi stessi a comuni distinti. Tale sopravvivenza degli antichi originari in collettività si evince del resto dallo stesso decreto 25 novembre 1805 n. 225, quando all'art. 2 dispone che è riservata agli antichi originari dei rispettivi comuni la facoltà di provare quali dei beni di cui al precedente art. 1 fossero stati acquistati da antiche originarie persone con loro proprio danaro; nonchè quando all'art. 7 dispone che tutte le questioni tra gli antichi originari e i loro comuni, pendenti o che potessero insorgere in tutti i comuni ex veneti che erano regolati dalle leggi 1674 e 1764, tanto sul riconoscimento dei beni quanto sui relativi effetti di giustizia, dichiarate questioni di pubblica amministrazione, sarebbero state decise con le norme prescritte nel decreto medesimo.

Quindi i comuni ex veneti degli antichi originari rimasero in vita anche nella nuova organizzazione amministrativa, se furono messi in grado di esercitare i mentovati diritti.

Ma oltre quanto si è sopra esposto, a fare escludere che il ripetuto decreto 25 novembre 1805 possa avere determinato l'attribuzione al Comune di S. Stefano di Cadore della proprietà dei beni già in possesso delle Regole, potrebbe valere il contenuto del medesimo che come leggesi nella intestazione in « Bollettino delle leggi del Regno Italico » era (relativo al modo di terminare le questioni vertenti fra gli antichi e nuovi originari dei comuni degli Stati ex veneti) provvedendo quindi su quanto aveva già formato oggetto delle leggi venete del 1674 e del 1764 espressamente richiamate nella seguente premessa del decreto medesimo: « Noi Eugenio Napoleone, in virtù dell'autorità che ci è stata delegata dall'altissimo ed agustissimo Imperatore e Re Napoleone I. . . » sopra rapporto del Ministro dell'Interno relativo alle questioni vertenti tra gli antichi e nuovi originari nei comuni ex veneti; Viste le leggi venete 28 aprile 1674 e 7 settembre 1764; Viste le leggi del Regno 24 luglio 1802 e 23 dicembre 1803; Visto il decreto Reale 8 giugno 1805 relativo all'amministrazione comunale; sentito il Consiglio di Stato; considerato che atteso il nuovo sistema di organizzazione e amministrazione comunale del Regno si rende necessario di prescrivere le norme di terminare le questioni da tanto tempo vertenti tra gli antichi e nuovi originari dipendentemente dalle dette leggi venete;

abbiamo decretato e decretiamo etc. ».

La Serenissima si era preoccupata di eliminare « il motivo che aveva dato sempre fomento nel territorio degli Stati dipendenti alle maggiori confusioni, discordie e litigi nei comuni », motivo che si diceva « esser stato quello tra originari e forestieri circa l'amministrazione de' Forestieri alla partecipazione delle Coriste, prerogative, Entrate et Benefici dagli originari posseduti ».

Per troncare le relative liti di tutti li comuni intervenne precipuamente, prima con la decisione generale 28 aprile 1674 stabilita dai sindaci et inquisitori in terra ferma per la Serenissima Repubblica di Venetia, Marcantonio Justianian, Antonio Barbarigo e Michiel Foscarini, e poi con il decreto, in Pregadi del Senato Veneto del 7 settembre 1764. Con il primo provvedimento fu deciso che i trasferitisi in un comune dello Stato veneto, salvo usi più favorevoli ivi vigenti, avrebbero dovuto avere una permanenza di cinquant'anni per partecipare alle cariche, prerogative, entrate e benefici posseduti dagli originari, se provenienti da altro comune dello stesso Stato, venti anni se provenienti da altro Stato, e che essi sarebbero entrati « senz'altro esborso al beneficio dei beni comunali, et di tutti quegli altri beni che godono li comuni, per antiche donazioni »: nel caso però che avessero ricevuto l'originarietà in un comune, che avesse entrate particolari acquistate da antiche persone originarie con il loro proprio soldo, i forestieri avrebbero potuto « goder anco di questa natura di beni », previo pagamento una volta tanto di quanto poteva essere la proporzione dell'utile.

Poichè le discordie perduravano, intervenne col mentovato decreto, in Pregati il 7 settembre 1764 il Senato Veneto. Tale decreto dopo aver rilevato: « questa discordia e questa amarezza di animo fra sudditi, nasce dalla pretesa di alcuni come originari, di escludere dalla

partecipazione dei benefici che godono e dall'ingresso nelle loro vicinie gli altri che denominano forestieri», sebbene costoro domiciliati da lungo tempo, sopportassero del pari degli altri gli aggravii del comune, e dopo aver rilevato gli inconvenienti di cui bisognava ovviare, statui quanto segue: « Che li sudditi tutti del territorio Bergamasco, come fu già prescritto con li Decreti 30 novembre 1760, 1762 29 gennaio e 15 agosto 1763, e con quello 1^o settembre 1763, per la comunità di Romano, che restano tutti e in ogni sua parte confermati, e così li sudditi tutti della provincia Bresciana, siano originari e denominati forestieri debbono essere tra loro in perfetta eguaglianza, cosicchè, se portano comuni gli aggravii, comuni godono li benefizi », e dispone che dovessero continuare a valere le norme già stabilite nella mentovata decisione generale 28 ottobre 1674.

Il contenuto di tali leggi venete (in copia allegate alla relazione Grilli spiega la portata del decreto 25 novembre 1806 n. 225. Il Governo del Regno Italico di fronte al permanere delle discordie tra originari e cosidetti forestieri per non deflettere dal principio della uguaglianza tra abitanti originari e abitanti sopravvenuti proclamato nelle leggi venete, e per continuare l'applicazione di esse espressamente richiamate con il detto decreto 1806 n. 225 mirò a togliere alle Regole o Vicinie, ormai aggregate alla nuova surrichiamata organizzazione amministrativa, il potere, che già avevano, di disciplinare e sorvegliare il godimento delle terre comunali, ottenute in collettività, attribuendone l'amministrazione al comune rispettivo, cui del resto spettava la rappresentanza giuridica dell'universitas nominum iscritti nel registro civico senza però apportare cambiamento nei diritti patrimoniali esistenti e quindi senza apportare neppure cambiamento alla qualità di demanio universale frazionale dei boschi in controversia.

Tutto ciò a prescindere dalla considerazione non infondata che, qualunque possa essere stata la portata del ripetuto decreto 1806 n. 225, quest'ultimo sembrerebbe non applicabile alle terre ed ai boschi Cadorini, in quanto le dette leggi venete, emanate propriamente per gli stati veneti, come Bergamo, Brescia, Verona, espressamente nominati nelle leggi medesime, apparirebbero non estensibili al Cadore, al quale come Stato sotto il protettorato della Repubblica Veneta, il potere legislativo era stato riservato al Consiglio Generale della Comunità Cadorina in virtù della facoltà riservatasi di reggersi con statuti e leggi proprie, delle quali la Serenissima aveva assicurato l'osservanza e l'inviolabilità, giusta il ricordato Privilegium Comunitatis Cadubrii di cui alle dette Ducali 31 luglio 1420 e 22 settembre 1514.

Non ritiene la Corte neppure attendibile la tesi subordinata, con la quale l'appellante Comune di S. Stefano Cadore sostiene che un cambiamento sostanziale nello stato delle cose si sarebbe, quanto meno, avuto durante la soggezione del Cadore al Regno Lombardo-Veneto, per effetto della rinuncia di cui alla sovrana Risoluzione 16 aprile 1839, resa pubblica dall'I. R. Governo delle Provincie Lombardo-Venete il 10 luglio 1839, in adempimento al dispaccio 6 maggio 1939 n. 1206-1475 della Ecc.ma Cancelleria Aulica. La detta rinuncia al diretto dominio sui beni comunali delle Provincie Lombardo-Venete a favore dei Comuni interessati, a dire dell'appellante, avrebbe avuto per conseguenza di far passare il diritto di proprietà ai comuni.

Osserva la Corte che tale rinuncia così concepita: « Sua Maestà I. R. volendo usare un tratto di speciale grazia, si degna di rinunciare a qualunque diritto di diretto dominio che fosse per spettarle sopra fondi dell'accennato genere (incolti) e beni comunali in genere nelle Provincie Venete e ciò a favore delle comuni interessate », si sarebbe riferita alle terre comunali senza però estendersi a tutte le altre, e quindi neppure alle terre Cadorine, ed ai boschi in controversia che, come si è già dimostrato, erano esclusi dal novero dei beni comunali giusta anche la ricordata statuizione contenuta al riguardo nella Ducale 12 maggio 1757 del Doge Leonardo Loredano.

Comunque la detta rinuncia imperiale per le terre e boschi cadorini non sarebbe potuta riferirsi che all'eminente dominio (*dominium eminens*) di carattere politico amministrativo, e non già nel senso di proprietà del Sovrano, concretantesi nella specie, rispetto ai boschi

cadorini nell'*ius incidendi quancumque*, del quale negli atti di concessione di terre boschive e pascolive alle Regole la Magnifica Comunità Cadorina aveva fatto riserva a favore proprio e del Serenissimo Principe, come è stato già esposto.

A fare escludere, poi, il preteso detto passaggio del diritto di proprietà delle terre ai comuni per effetto della mentovata Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 basta la considerazione che essa, come fu nella stessa precisato, mirò a far continuare ad avere vigore nelle Provincie Lombardo-Venete il su detto Decreto 25 novembre 1806 n. 225 del Regno Italico, che, come si è detto si limitò a richiamare in *amministrazione* delle Municipalità dei rispettivi Comuni i beni amministrati dai Corpi degli antichi originari, di proprietà della collettività o *universitas* dei Corpi medesimi.

Il mantenimento in vigore del decreto 1806 n. 225, in virtù dell' Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839 del Governo Austriaco succeduto al Governo Italico o Napoleonico, è confermato dal Proclama 23 maggio 1840 della I. R. Delegazione Provinciale di Belluno (prodotto in copia a stampa dell'appellante) nel quale, parlandosi di beni entrati nella comunale amministrazione per effetto dell'Italico Decreto 25 novembre 1806 n. 225, si dà la seguente spiegazione:

« L'art. sesto della Governativa Notificazione 10 luglio 1839 colla quale fu pubblicata la veneratissima Sovrana Risoluzione 16 aprile anno stesso non richiama altrimenti in vigore ma dichiara che resta in vigore il non mai derogato Italico Decreto 25 novembre 1806 relativo ai beni dei cosiddetti antichi originari ».

Tale proclama dell'I. R. Consigliere effettivo di Governo Delegato Provinciale di Belluno, Conte Marzani, a proposito dei beni dei così detti originari dell'antico Cadore, ribadisce che « per effetto del surriferito Decreto Italico » essi sarebbero entrati « nella comunale amministrazione e farebbero come hanno sempre fatto da quell'epoca in poi parte dell'amministrazione stessa ».

Con tale proclama si ha quindi una interpretazione autentica circa la portata del ripetuto Decreto Italico 1806 n. 225, nel senso che esso si limitò ad attribuire ai comuni sui beni così detti antichi originari del Cadore la sola amministrazione e non già la proprietà.

Dopo il 1866 il Regno d'Italia nulla ebbe ad innovare in merito alle disposizioni suddette dei precedenti Governi Italico ed Austriaco.

Dopo quanto si è ora detto apparisce irrilevante ricercare a quale ente e con quale specificazione i beni in controversia fossero stati intestati al Catasto Napoleonico, giacchè a tale catasto non potrebbe darsi attendibilità anche se in esso, come afferma il comune appellante, senza fornire però in causa prova documentale, tutti i beni in controversia risultassero intestati al Comune medesimo, senza menzione delle Frazioni, corrispondenti alle antiche Regole, dato che i beni medesimi avevano la qualitas di demanio universale frazionale di pertinenza delle rispettive Regole ed erano destinati esclusivamente all'esercizio degli usi dei Regolieri per la soddisfazione dei ricordati loro bisogni essenziali.

Comunque, giusta costante giurisprudenza anche della Corte suprema di Cassazione, i catasti in genere, e quindi anche i sammarioni catastali napoleonici, non possono valere a costituire prova della proprietà e della natura di essa (sedemaniale o privata) in ordine alle terre iscritte alla partita di un ente o di privati. E ciò perchè i catasti consistenti in inventari, sulla base di denunce di parti delle proprietà fondiari situate in un determinato territorio, e istituiti per fini piuttosto fiscali, non hanno il fine giuridico, ossia quello di rendere il catasto documentato a prova della proprietà dei fondi a favore di quelli a cui essi figurano iscritti.

Del resto la intestazione in censo ai possessori anche per la legislazione francese non era prova di dominio.

Attualmente, però, la quasi totalità dei terreni in controversia figura accatastata al Comune di S. Stefano di Cadore, ma per le sue Frazioni (per lo più una sola, talora due, tre e quattro) come risulta dai certificati catastali acquisiti al processo, e come risulta specificato nella narrativa della sentenza appellata.

La conservazione fino ad oggi del demanio universale dei boschi in controversia e dell'esercizio degli usi civici su di essi da parte dei regolieri e poi dei cittadini delle odierne Frazioni corrispondenti alle antiche Regole con le identiche denominazioni, risulta dimostrata anche dalla importante deliberazione presa il 24 maggio 1879 dal Consiglio Comunale di S. Stefano di Cadore, in occasione della legge forestale 20 giugno 1877 n. 3917, serie 2^o.

Tale legge, dopo avere, all'art. 29 affermato che l'uso dei boschi e terreni sottoposti al vincolo forestale, non poteva eccedere i limiti fissati nell'art. 521 del codice civile del 1865; ossia quanto era necessario ai bisogni propri e della sua famiglia, per chi ne aveva l'uso medesimo dispose con l'art. 30 che quanti pretendessero di avere diritti di pascoli o altre servitù d'uso sui boschi, o terreni vincolati, ne avessero fatta dichiarazione all'Ufficio del Tribunale, nella cui giurisdizione trovavasi il fondo soggetto alla servitù. Le dette disposizioni diedero origine ad una dichiarazione d'uso dei beni comunali, e precisamente, dei diritti d'uso sui beni medesimi esercitati e vantati dalla generalità di quei comunisti, redatta dalla Giunta Municipale ed approvata dal Consiglio comunale di S. Stefano di Cadore in prima convocazione nella sua seduta straordinaria del 24 maggio 1899 e poi presentata in copia autentica al Tribunale di Belluno.

In tale deliberazione (allegata in copia estratta dagli atti esistenti nell'Archivio Comunale di S. Stefano sotto la voce « usi civici »), leggesi quanto segue: « Premette che li diritti sui boschi e pascoli delle popolazioni, appartenenti alla Comunità Cadorina risalgono a tempi antichissimi, dipendenti essi diritti da concessioni e privilegi, riportati in origine ancora dell'epoca che dominarono li Patriarchi di Aquileia, quali diritti e privilegi venivano fino da quei tempi liberamente esercitati dalla Comunità col mezzo di un consiglio proprio, con le norme di uno statuto patrio.

Che al subentrare del dominio della Veneta Repubblica, per volontaria dedizione avvenuta nell'anno 1420, in nulla ebbe a cambiarsi lo stato delle cose, anzi li privilegi furono mantenuti nel 1514, confermati nel 1605, in seguito ai quali il Consiglio della Comunità con molteplici parziali concessioni disponeva di questa proprietà in favore dei singoli canoni e dei loro abitanti, assoggettandone principalmente i boschi alla costruzione e ristauero delle case private; all'uso del combustibile, alla costruzione e manutenzione di strade, ponti, argini, acquedotti ed altri manufatti di pubblica e privata economia. Che tali diritti e privilegi, esercitati sempre e comunque liberamente vennero consacrati da un'antica continua ed inalterata consuetudine, cui non ebbe ad alterare neppure la legge italiana del 1806, la quale sollevava i comuni a giuridici corpi morali costituiti, e tanto meno le conseguenti disposizioni del Governo Austriaco, che anzi implicitamente li ha riconosciuti e rispettati e che in virtù di tale consuetudine la popolazione dei singoli comuni venne ad acquisire un diritto reale al condominio utile sui boschi ed al dominio utile sui pascoli.

Difatti si trova ragione delle fatte concessioni, mosse in origine e costantemente confermate poi nel giusto concetto dei Governi, che ne assentirono, poichè gli abitanti di questa alpestre regione, in condizioni affatto eccezionali rispetto alle risorse dell'agricoltura e dell'industria, non avrebbero potuto condurre l'esistenza propria, senza il sussidio di quanto natura largiva loro in prodotti di pascolo e di boschi.

A prova della reale sussistenza degli accennati diritti e privilegi sta il fatto che tutti gli enti pascolivi e boschivi della comunità cadorina successivamente ed in via definitiva venivano da quel Consiglio ripartiti ed assegnati ai singoli Comuni composti per Centenari e questi in processo di tempo addivennero alla suddivisione per Comuni ed anche per Frazioni, col consenso delle superiori autorità amministrative, mantenendo pur sempre in vigore li diritti di uso e condominio nelle popolazioni, quale appunto era statuito in origine dalle patrie leggi e consacrati dalle secolari consuetudini. In appoggio dei cenni storici remessi, riflettenti il diritto d'uso e condominio utile di questa popolazione la rappresentanza di questo Comune di Comelico Inferiore (lo antico nome del Comune di S. Stefano di Cadore) troverebbe assolutamente indi-

spensabile di unire alla propria dichiarazione l'intero corredo delle copie concordate di tutti i documenti e titoli, sì antichi che moderni emanati dal Consiglio della Comunità Cadorina, come dai singoli Governi che in diverse epoche hanno retto politicamente questa regione: li diritti medesimi in questo comune hanno la identica fonte di origine, l'analogo processo di pratica applicabilità, come tutti li altri comuni componenti la comunità Cadorina, e perciò la rappresentanza stessa è convinta che la lunga, studiosa e diligente raccolta fatta per opera del Comune di Auronzo in materia di titoli e documenti, a scorta della propria dichiarazione, sia sufficiente elemento di prova a sostegno anche della presente. Laonde dovendo procedere a dimostrare anche soltanto la parte riferentesi al modo con cui li abitanti frazionisti delle quattro frazioni componenti il comune di Comelico Inferiore pervennero alla acquisizione dei diritti d'uso e condominio utile sui pascoli e boschi, che presentemente formano il patrimonio frazionale, nonchè altre parziali servitù, basti qui riportare.

Fatta quindi la rassegna dei vari titoli, tra i quali sono richiamati la deliberazione 28 settembre 1605 del Senato Veneto « con la quale venne deciso dover rimanere i boschi a beneficio pubblico e privato di questi comunisti e la Ducale 12 maggio 1758, con la quale venne ritenuto che i beni del Cadore debbano restare di ragione alloidale particolare e non dovessero passare sotto la rubrica di comunali », si addivene nella medesima deliberazione del Consiglio Comunale di S. Stefano di Cadore, a specificare i diritti d'uso sui fondi in parola, ribadendosi il concetto dell'« incontrastato, riconosciuto ed inalterabilmente praticato diritto d'uso e condominio utile dei frazionisti di S. Stefano, Campolongo, Costalissoio e Casada » sui corpi di bosco costituenti « il patrimonio frazionale e comunale, usabili ed utilizzabili, con le consuete norme finora praticate », e si pongono in evidenza tra gli altri i seguenti: « a) per la costruzione e sistemazione di fabbriche private, comprese quelle per il ricovero del bestiame, con annessi combustibili ad uso esclusivo degli abitanti le singole Frazioni; c) per commercio allo scopo di impiegare l'importo costruzione e manutenzione strade, ponti, argini; acquedotti, canali ed edifici di pubblica e privata utilità, etc. . . ».

Seguono quindi l'elenco per ciascuna Frazione e l'elenco degli altri beni sui quali l'esercizio dei mentovati usi era ed è in promiscuità con abitanti di altre Frazioni o dello stesso Comune o di Comune diverso. Indi si chiude la deliberazione dopo essersi ancora ribadito quanto segue: « Così vennero rilevati e determinati i diritti di uso e condominio utile della intera popolazione del Comune di Comelico Inferiore, diritti mai sempre esercitati in passato, che presentemente si esercitano e da continuarsi in avvenire ».

La su riportata deliberazione di indiscusso valore storico, nella sua sintetica e incisiva esposizione, pone in evidenza la natura di demanio universale frazionale anche dei boschi in controversia, e l'esercizio degli usi civici su di essi da parte degli abitanti delle mentovate quattro Frazioni, corrispondenti alle Regole degli antichi originari, convalidandoli con pezze documentali di appoggio, che ne contengono anche i titoli giuridici fondamentali e originari, in perfetta corrispondenza a quanto è stato sopra dimostrato da questa Corte.

Contrariamente all'assunto dell'appellante Comune di S. Stefano di Cadore, non può non attribuirsi valore di documento importante e decisivo, con efficacia probante nei confronti del medesimo dal quale emana, alla detta deliberazione, che fu presa dal suo organo rappresentativo regolarmente e nei limiti e modi per esso vincolativi, come si evince anche dalla parte finale di essa del seguente tenore: « Il Consiglio Comunale di Comelico Inferiore, con odierna sua deliberazione qui unita approvò in tutto ed in ogni sua parte la presente dichiarazione ed autorizza la Giunta municipale a firmarla e procederla all'ufficio del R. Tribunale civile e correzionale di Belluno a nome di esso Consiglio e Giunta municipale, costituenti la rappresentanza legale del Comune e dell'intera popolazione per ogni effetto di ragione e di giustizia, in attuazione alla più sopra citata legge forestale 20 giugno 1877 ».

D'altra parte non potrebbe seriamente giuridicamente sostenersi che il Comune di Santo Stefano di Cadore non fosse pienamente consapevole della situazione patrimoniale delle quattro Frazioni (già Regole) che lo costituivano, nel senso che i beni che formarono il loro patrimonio frazionale costituivano demanio universale frazionale, quando si trova pure presente che dei beni medesimi esso Comune teneva l'amministrazione (che ha tuttora) a seguito e per effetto del mentovato decreto 25 novembre 1806 n. 225 del Regno Italico, il quale, come è dichiarato espressamente nella ripetuta deliberazione, non ebbe ad alterare i diritti e privilegi della popolazione anche delle Frazioni sempre e comunque liberamente esercitati, consacrati da un'antica continua ed inalterata consuetudine.

Alla detta deliberazione non può, quindi, non attribuirsi l'efficacia probante, quanto meno indiziaria di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, a sensi degli art. 1356, 1357, 1358, 1361, del Codice Civile del 1865, cui corrispondono gli art. 2730, 2731, 2735 del nuovo Codice; prova indiziaria che, giusta anche il libero apprezzamento, è da ritenere importante, messa in relazione con le altre prove concorrenti acquisite al processo e già sopra esaminate.

Tali prove sono ad avviso della Corte più che sufficienti per dimostrare che i boschi in controversia hanno la natura di demanio universale frazionale di pertinenza rispettivamente della popolazione delle quattro originarie Regole, ed ora Frazioni di S. Stefano, Campolongo, Costalissoio e Casada, o di esse in promiscuità tra loro o con originari di Frazioni di altri Comuni; che i boschi medesimi sono destinati esclusivamente agli usi su ricordati da parte dei Regolieri, ora frazionisti, per la soddisfazione dei loro mentovati bisogni essenziali, e che tale stato patrimoniale, risalente ai tempi remoti suddetti consacrato dalle secolari consuetudini, si è mantenuto inalterato sotto i vari Governi che nelle diverse ricordate epoche, hanno retto politicamente la Regione cadorina e fino ad oggi.

Non va intanto tralasciato di ricordare che un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Dott. Aliquò Francesco in evasione di incarico affidatogli dal Ministero stesso per fare indagini e raccogliere elementi presso uffici ed archivi della Regione allo scopo di determinare esaurientemente la situazione storico-giuridica e quella di fatto dei beni e diritti civici appartenenti alle popolazioni dei Comuni del Comelico, tra i quali era compreso quello di S. Stefano di Cadore nella sua relazione scritta, rassegnata il 1° ottobre 1937 alligata in copia al fascicolo degli atti d'ufficio del Commissario regionale, pervenne a conclusione concordante con la suesposta tesi della Corte, scriveva infatti l'Aliquò nella detta relazione:

E' rimasta accertata senza meno per tali indagini la natura giuridica demaniale della quasi totalità di quei beni comunali e frazionali, e la qualità inoltre di diritti civici e non di concessioni revocabili dal Comune, rivestita dagli usi che le popolazioni esercitano sui beni medesimi. La natura demaniale comunale di questi, infatti, oltre che balzare con tutta evidenza dalla loro origine storica e dalla destinazione attraverso i secoli da essi costantemente ricevuta, ai termini delle disposizioni degli statuti dell'ex Comunità Cadorina e degli atti d'investitura da questa emanati si evince anche da ogni « laudo » in base al quale la popolazione di ogni singolo Comune o Frazione di Comune (Regola) ebbe ad amministrare e godere direttamente i rispettivi beni. Nè tale destinazione ebbe a mutare ai termini delle disposizioni legislative dei diversi stati succeduti alla Repubblica veneta. A tutt'oggi si deve aggiungere, infine, l'atto positivo di riconoscimento della natura giuridica demaniale di detti beni, costituito dalla deliberazione, con annessa dichiarazione di diritti, emessa da tutti i Comuni del Comelico, ai sensi e per effetti di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge forestale del 20 giugno 1877 n. 3917, nell'interesse delle rispettive popolazioni comunali e frazionali ».

Va inoltre rilevato che, come ha pure posto in evidenza il Dott. Aliquò nella detta relazione, gli altri podestà dei Comuni di S. Pietro del Cadore, S. Nicolò Comelico e Danta, desistendo dalla loro posizione finirono per riconoscere la natura demaniale frazionale delle terre

suddette; mentre ha persistito nell'opposizione il solo Comune di S. Stefano di Cadore per i boschi, oggetto della presente controversia.

Contrariamente, poi, all'assunto dell'appellante e in conformità dell'avviso del primo Giudice l'accertamento della natura demaniale dei boschi, di cui è causa, che siano ritenuti da ascrivere alla categoria a) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1776, nel modo indicato nel successivo art. 14, porta la separazione dell'amministrazione per precisa e categorica disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 26 della stessa legge.

« I terreni suddetti di originaria appartenenza alle Frazioni e gli altri che ad esse passeranno in seguito ad affrancazioni o per effetto dell'art. 25 saranno amministrati dalle medesime separatamente da altri, a norma della legge comunale e provinciale, a profitto dei frazionisti, qualunque sia il numero di essi ».

Alla detta separazione di Amministrazione si procederà a seguito dell'emissione da parte del Commissario regionale del decreto indicante gli usi civici su quelle terre accertati (art. 42 del Regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 n. 332). L'amministrazione stessa avrà una propria autonomia nei confronti dell'ente comunale ai sensi dell'articolo 64 del detto Regolamento, in parte modificato dall'art. 84 Cap. II del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 483 nel senso che l'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una Frazione è affidata dal Prefetto ad un Commissario, scelto di regola, tra i frazionisti ».

Finchè non avrà avuto inizio la detta amministrazione separata, il Comune di S. Stefano di Cadore potrà vendere a profitto della propria amministrazione le erbe e la legna esuberanti in rapporto all'occorrenza per soddisfare i bisogni dei Frazionisti.

Deve, pertanto, ritenersi infondato e quindi rigettarsi il reclamo proposto dal Comune di S. Stefano di Cadore contro la mentovata decisione 31 marzo - 24 giugno 1942 del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Trieste, la quale va pienamente confermata.

La domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 32 comma ultimo della legge 16 giugno 1927, n. 1766, proposta dall'appellante in via preliminare nell'atto di reclamo 21 agosto 1942, rimane assorbita a seguito della presente decisione sulla conferma della sentenza medesima.

Con la presente decisione che chiude il processo, ai sensi dell'art. 91 del Codice di Procedura Civile in relazione all'art. 3 della legge 10 luglio 1940, n. 1078, deve pronunciarsi la condanna dell'appellante Comune di S. Stefano di Cadore che è soccombente, a pagare le spese del presente giudizio di secondo grado. Tali spese, tenuto conto dell'importanza e del valore della causa e delle norme vigenti per la determinazione degli onorari di difesa, vengono liquidate nelle cifre fissate nel dispositivo ritenendosi gli onorari al netto di ogni riduzione.

P. Q. M.

La Corte

Uditi i Procuratori delle parti e il Procuratore Generale, respinta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione, e ritenuta assorbita la pronunzia sulla detta istanza di sospensione, rigetta l'appello proposto dal Comune di S. Stefano di Cadore con atto 21 agosto 1942 contro la decisione 31 marzo - 24 giugno dello stesso anno del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici nella Venezia Giulia e nell'Alto Veneto, con sede in Trieste, confermando la decisione medesima.

Condanna l'appellante Comune di S. Stefano di Cadore a pagare le spese del presente giudizio di secondo grado, liquidandole in favore delle Frazioni di S. Stefano di Cadore, di Campolongo, di Casada e di Costalissoio, in persona rispettivamente dei Commissari prefettizi Fontana Luigi fu Francesco, Pomaré G. Battista, De Mario Giuseppe fu Agostino Luigi, Gilmo Mario fu Bartolo, in complessive Lire trentaseimila trecento ottantacinque e centesimi sessanta,

ivi comprese Lire venticinquemila per onorario di avvocato, oltre lire quattrocentoquarantasei e settantacinque centesimi per rimborso deficit sul deposito.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Roma, Sezione Speciale per gli usi civili, addì 17 dicembre 1943.

F.ti Michele Delle Donne - Giuseppe Albeggiani - Pietro Frangipane - Carmelo Russo
estensore - G. Gualtieri.

F.to N. PICCOLI Cancelliere

Visto per deposito.
Roma, 4 marzo 1944.

Il Cancelliere di sezione
F.to N. PICCOLI